

CAPITOLO I

Alle origini della partecipazione: il concetto di cittadinanza

1.1 Cittadino e cittadinanza

Non è con il taglio della romanista, della giurista o della storica, non essendo chi scrive nessuna delle tre, che qui si cercherà di introdurre il concetto dal quale si dipartono alcune riflessioni intorno al problema della partecipazione giovanile: la cittadinanza¹. Oggi questo argomento è tornato quanto mai di moda, in molti ne parlano ed è all'ordine del giorno nelle discussioni in cui si affrontano i problemi dei migranti, della globalizzazione², della cittadinanza europea e dei conflitti che ne derivano in una logica ora di inclusione, ora di esclusione, nella molteplicità di dimensioni riconducibili alla logica del villaggio globale³.

¹ La nozione di cittadinanza è da considerarsi come categoria centrale di una concezione della democrazia che sia fedele ai principi della tradizione liberaldemocratica. Non è questa la sede per avviare un discorso sulla teoria della cittadinanza, ma certamente essa si ricollega ad una teoria della democrazia. L'eclissi dei regimi socialisti ha determinato l'esaurimento del marxismo teorico, segnando l'inizio di un profondo malessere della dottrina liberaldemocratica. Studiosi come Dahl, Dahrendorf, Bobbio, autorevoli teorici del pluralismo democratico si chiedono se la democrazia sia in grado di vincere la sfida con se stessa, dal momento che gli istituti della rappresentanza politica appaiono sempre meno adeguati alle esigenze decisionali della società complessa a cui si è giunti anche grazie al loro apporto. Il socialismo e il liberalismo sono stati i principali interpreti della profezia di emancipazione che ha animato il progetto politico della *modernità*. In seguito al fallimento del *socialismo reale*, alla crisi del *Welfare state*, le filosofie postmoderne considerano la pretesa moderna di unificare il mondo in un progetto di emancipazione dell'uomo alla stregua di un'illusione. Né tantomeno è ipotizzabile che il socialismo o i regimi liberaldemocratici abbiano futuro. Intanto lo sviluppo robotico, telematico e multimediale sembra imporre la necessità di un governo dei tecnici, in aperto contrasto con il principio democratico in virtù del quale tutti i cittadini possono decidere su tutto. A ciò si uniscono tutti quelli che rientrano nel novero dei nuovi problemi che riguardano le società: rivendicazioni etniche, esplosione demografica, problemi ecologici, sbilanciamento tra la crescente ricchezza dei paesi industrializzati e la povertà di intere zone del pianeta. La democrazia era stata pensata per società molto più semplici di quelle attuali, cosa rimane ne rimane dunque. Bobbio sostiene che si possa rintracciare un contenuto minimo della democrazia che consiste nella tutela delle libertà fondamentali e il sistema di garanzie istituzionali e procedurali dello Stato di diritto. In questo senso, la cittadinanza come sostiene Zolo (cfr. D. Zolo, *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, Laterza, Roma-Bari 1999) può aiutare a ridurre il vuoto teorico generato dalla crisi del socialismo e della liberaldemocrazia.

² Cfr. U. Beck, *Che cos'è la globalizzazione: rischi e prospettive della società planetaria*, Carocci, Roma 1999. Beck adopera tre termini per indicare altrettanti aspetti del fenomeno della globalizzazione: il termine *globalità*, *globalismo* e *globalizzazione*. Con il primo si riferisce alla consapevolezza di vivere in una società globale e interconnessa, con il secondo indica la dimensione esclusivamente economica della globalizzazione ed infine con il terzo vuole evidenziare gli aspetti planetari del cambiamento.

³ Lo studioso canadese Marshall McLuhan negli anni Sessanta ha elaborato quella che viene considerata la più famosa teoria generale sui media, un'esplorazione sull'evoluzione degli strumenti tecnologici elaborati dagli uomini nel corso del tempo, per produrre comunicazione. In sintesi, le principali innovazioni tecnologiche prese in esame dallo studioso canadese sono: l'invenzione dell'alfabeto fonetico, l'introduzione della stampa, l'invenzione del telegrafo. A tali innovazioni corrispondono quattro epoche definite che sono il tribalismo pre-alfabetico, il periodo della scrittura, l'età della stampa, l'era dei mezzi elettronici. Ogni epoca risulta così determinata da una tecnologia che ne rappresenta il motore, configurandone appunto la forma: la tappa finale del processo di sviluppo storico dei media è quella

Certo, il dato iniziale per parlare di cittadinanza è sempre quello dell'appartenenza ad un gruppo, anche se non si entrerà nel merito, in questa sede, delle origini dell'aggregazione umana e delle varie teorie in merito⁴, ma ci si limiterà in questo e negli altri paragrafi del capitolo a dimostrare che la cittadinanza oggi è legata a diversi aspetti, ne sollecita di nuovi e tutti comunque riconducibili al complesso sistema di rapporti tra democrazia, tecnologia, rappresentanza politica, senza dimenticare l'attuale discussione all'interno dello spazio costituzionale europeo in cui, a seguito dei vari trattati e accordi politici, si fa sempre più forte l'esigenza di rafforzare la legittimità democratica dell'organizzazione comunitaria.

Semplicemente, verranno forniti alcuni cenni su questo tema per orientare le successive riflessioni e comunque con l'obiettivo di concentrare l'attenzione sul mondo dei giovani e sulle conoscenze che essi possiedono o non possiedono in ordine ad alcuni importanti concetti, documenti, fatti ma anche intorno ad orientamenti e predisposizioni morali che farebbero di loro, ci auguriamo, i cittadini di domani, cittadini dell'Italia e dell'Europa le cui azioni rispondono ai dettami di un elevato senso civico nonché ad un sentito dovere di reciproca solidarietà.

Ripercorrendo brevemente il pensiero di qualche autorevole studioso della materia, attraverso alcuni dei fondamentali contributi sul tema di provenienza storica, giuridica e politica che si riferiscono al concetto di cittadinanza, le prime domande alle quali si cercherà di rispondere, facendo riferimento poi in modo specifico, nella seconda parte del paragrafo, alla situazione del nostro paese e del nostro ordinamento, sono sul significato di cittadino: chi è il cittadino, che significa essere cittadino, quale è il suo rapporto con il potere. È pertanto ardito, quanto necessario al momento aprire una piccola parentesi sul mondo antico e sulle differenze che esistevano tra il cittadino romano e quello greco.

Nell'introduzione alla nuova edizione dal titolo *Cittadinanza e potere* del suo *Civis*, Giuliano Crifò scrive che “centro di una storia del potere o di una storia della libertà a Roma è il cittadino”⁵, certo potrebbe trattarsi anche del popolo inteso sia come soggetto

dell'era elettronica, caratterizzata dalla cosiddetta ri-tribalizzazione. Secondo lo studioso stiamo vivendo in un *villaggio globale*, il che significa che chiunque viva nel più remoto dei villaggi è in grado di condurre, grazie alla simultaneità e all'estensione dei mezzi elettronici, una vita cosmopolita come quella che condurrebbe in una grande metropoli. Mentre la stampa centralizza socialmente e frammenta psichicamente, i mezzi elettronici uniscono gli uomini in una grande comunità. Lo spazio elettronico è totale e ci riporta alla società chiusa dalla quale la stampa ci aveva tirato fuori diversi secoli fa.

⁴ Ad es. le teorie di L. H. Morgan, H. S. Maine, E. Meyer, P. Bonfante, ecc.

⁵ Cfr. *Introduzione alla nuova edizione. Cittadinanza e potere* in G. Crifò, *Civis. La cittadinanza tra antico e moderno*, Editori Laterza, Roma-Bari 2005, p. IX.

autonomo che come oggetto eteronomo che autodisciplina la cittadinanza, controllando l'esercizio del potere. E continua affermando "L'elemento essenziale ne è, fin dall'origine, il rapporto mediante il quale l'individuo, riconosciuto soggetto di diritto, è legato alla comunità politico-sociale nella quale appunto l'individuo è considerato soggetto, in un processo storico in cui la cittadinanza, espressione della libertà e della capacità giuridica, diventa causa modificatrice di quest'ultima e condizione per l'esercizio di diritti politici"⁶.

Potrebbe essere utile e opportuna una breve digressione sul *civis*⁷ romano, proprio perché per dirla con Crifò "come non si può parlare di democrazia dimenticando Atene, neppure si può parlare di cittadinanza dimenticando Roma". Città, cittadino e cittadinanza sono termini correlati, anche solo per la stessa radice, ma non hanno ovviamente lo stesso significato, soprattutto "città"⁸ e "cittadinanza", come diceva Fustel de Coulanges, un sociologo cui oggi spesso si fa richiamo per aver sottolineato la dimensione religiosa dello Stato antico, presso gli antichi non sono sinonimi⁹. Tuttavia, la parola latina *civitas*, etimologicamente può essere intesa seguendo due accezioni: una prima accezione rimanda alla condizione di cittadino, al diritto di cittadinanza e alla cittadinanza (*aliquem civitate donare*, concedere a uno il diritto di cittadinanza), seguendo invece la seconda accezione, la parola indica il complesso dei cittadini, la cittadinanza e anche la città, la nazione (*Catinensis civitas*, la città di Catania; *civitas Helvetia*, la nazione elvetica; *munita civitas*, città fortificata)¹⁰. Per de Coulanges la città antica è quella greco-romana intesa come la confederazione¹¹ non come un insieme di individui, retta da vincoli religiosi dei gruppi che sono già costituiti prima della città. La cittadinanza è pertanto l'associazione religiosa delle famiglie e delle tribù, la città è il luogo di riunione, il domicilio di quella cittadinanza, che non si formava poco alla volta per l'accrescersi del numero di persone e di edifici, ma di colpo con un atto religioso: "niente religione comune, niente legge comune"¹². Era dunque la religione a stabilire una distinzione tra il cittadino e lo straniero, insistendo sull'onnipotenza della città che

⁶ *Ibid.*

⁷ Tradotto in italiano *cittadino, concittadino, cittadina, concittadina*, cfr. L. Castiglioni, S. Mariotti, *Vocabolario della lingua latina*, Loesher, Torino 2010.

⁸ *Urbs, urbis* per indicare la città come espressione geografica o anche *oppidum* e *municipium*; *civitas, civitatis* per indicare l'insieme dei cittadini o lo Stato politico, cfr. L. Castiglioni, S. Mariotti, *Vocabolario della lingua latina*, cit.

⁹ F. de Coulanges, *La città antica* (a cura di G. Pugliese Carratelli), Sansoni, Firenze 1972, p. 156.

¹⁰ Cfr., L. Castiglioni, S. Mariotti, *Vocabolario della lingua latina*, cit.

¹¹ F. de Coulanges, *La città antica*, cit., p. 150.

¹² *Ibid.*, p. 230.

trae dalla religione ogni diritto civile e politico ed è essa stessa Chiesa. Egli sosteneva, in buona sostanza, l'onnipotenza dello stato e non a caso il capitolo XVIII della sua opera ha come titolo *L'onnipotenza dello Stato: gli antichi non conobbero la libertà individuale*.

In esso sono contenute molte inesattezze, affermazioni, diventate poi dei luoghi comuni se non proprio dei dogmi che hanno avuto nel tempo molte e pericolose conseguenze a causa delle generalizzazioni che potevano produrre e per questo sono state profondamente criticate. Tuttavia, per dirla con Crifò quello che si può salvare della ricostruzione fusteliana “è certamente, anzitutto, la differenza ivi presente tra cittadinanza e città, anche se vanno precisate, come si vedrà, le diverse caratteristiche con cui ciò si verifica nel mondo greco e in quello romano”¹³.

In una prospettiva storica, sarebbe utile inquadrare in primis la differenza tra *polis* e *civitas*. Giovanni Pugliese Carratelli definisce la *polis*¹⁴ una creazione greca, comparsa dopo la dissoluzione dei regni micenei, uno Stato in cui esiste il principio di autonomia che trova il suo fondamento nel patto liberamente stretto tra i suoi costituenti e sulla parità dei *politai* nei diritti e nei doveri e regolato dal *nomos* ovvero la legge formulata e sancita dagli organi eletti dai *politai*. La polis è dunque “la forma di vita sociale che faceva veramente liberi gli uomini e permetteva loro di ottenere quel perfezionamento morale il cui raggiungimento superava la labilità dell'esperienza esistenziale”. La *polis* è un organismo vitale in cui è molto importante l'integrazione e che si fa promotore di solidarietà umana e di parità di diritti corrispondente a parità di doveri, di cultura, di educazione¹⁵.

Anche Roma è una *polis* la cui unità è fondata su vincoli ideali di solidarietà civile; la città romana, *urbs* nasce come *orbis*, circolo e diventa il luogo in cui qualsiasi abitante libero dell'impero è fatto cittadino¹⁶. Volendo riprendere le parole di Crifò, “[...] in Grecia il ‘cittadino’ nasce dalla ‘città’, per la città e nella città, mentre a Roma vale il contrario, è dal cittadino e per il cittadino che nasce la città [...]. Ora, perché sia possibile distinguere, per così dire, il dentro e il fuori, sembrerà ovvio che si presupponga una nozione, di cittadinanza e di città, politica. Il che non potrebbe non richiedere il dato dell'esistenza di frontiere in qualche modo fissate e comunque quello

¹³ G. Crifò, *Civis. La cittadinanza tra antico e moderno*, cit., p. 18.

¹⁴ La parola *polis*, *poleis*, in greco πόλις, “città” indica una città stato della Grecia antica che si caratterizzava per l'attiva partecipazione degli abitanti liberi alla vita politica.

¹⁵ G. Pugliese Carratelli, *Dalla 'polis' all'urbs*, in AA.VV., *Principi e forme della città*, Libri Scheiwiller, Milano 1993, pp. 1 sgg.

¹⁶ Con un provvedimento di Caracalla, la *constitutio Antoniniana* del 212 d.C..

di una comunità civica da cui ci si possa distaccare o alla quale ci si possa aggregare. La nozione, insomma, deve corrispondere a una realtà effettivamente costruita. Ma, se è possibile affermare che quelle nozioni sono già formate a Roma fin dall'epoca regia, lo storico sa bene che l'organizzazione sociale del tempo è pur sempre un'organizzazione di tipo gentilizio, che l'elemento politico a Roma non è situato solo (quando lo sarà) nello Stato, ma anche nella famiglia, nel rapporto di clientela, nel valore vincolante della tradizione: una realtà, per di più, che continua a essere attiva in età repubblicana e oltre¹⁷.

Civitas era inizialmente la qualità propria del cittadino, solo successivamente ha designato l'insieme dei cittadini, finendo poi per denominare la città. *Civis* e *civitas* stanno a designare la condizione di cittadino e il diritto di cittadinanza, l'insieme dei cittadini¹⁸ e la determinazione di sede di un governo¹⁹, *civitas* viene per questo usato come sinonimo di *urbs* ed è traduzione di *polis*.

Tuttavia, sostiene sempre Crifò sussistono delle ragioni che mostrano lo svolgersi nel corso del tempo di avvenimenti che hanno tracciato in maniera profondamente diversa l'organizzazione della dimensione politica della *polis* e della *civitas*, sottolineando quindi la diversità evidente tra la nozione di cittadinanza in Grecia e a Roma. “[...] la *polis* greca è un legame personale, l'insieme dei *politai*. Il territorio non ne è elemento necessariamente costitutivo: « lo Stato sono gli uomini, non le case » e ovviamente solo quegli uomini che possiedono ‘diritti politici’ e che non si identificano con la popolazione o gli abitanti stabili di un territorio; uomini che possono essere pochi (la *polis* è un'oligarchia), molti (una democrazia) con esclusione comunque di bambini, donne, sottoposti ad *atimia*, stranieri, schiavi. Se la *polis* è una *koinonìa*, comunità, non ogni comunità è una *polis*. Per questa si richiede comunanza di vita e autarchia. Né la cittadinanza si acquista automaticamente per il fatto della nascita e, nello stesso modo in cui la si acquista, per deliberazione dei cittadini, se ne può venire esclusi. Il cittadino, membro della polis [...], partecipa direttamente agli atti essenziali della comunità

¹⁷ G. Crifò, *Civis. La cittadinanza tra antico e moderno*, cit., p. 25.

¹⁸ Cicerone, *Pro Sest.* 42.91: “Perciò i primi a essersi distinti per superiorità di valore e intelligenza, coscienti della prontezza e ingegnosità degli uomini, da sparsi che erano, li riunirono in un solo luogo e li fecero passare da quel loro stato ferino a una vita di giustizia e di mitezza. Fu allora che, scoperte le norme del diritto divino e umano, quelle istituzioni volte al comune interesse che chiamiamo pubbliche, quelle aggregazioni di uomini che ebbero poi il nome di stati, quell'agglomerazione di case che chiamiamo città, ebbero per difesa una cinta di mura”.

¹⁹ Cicerone, *De off.* 1.25.88: “La mansuetudine e la clemenza sono da approvare solo a condizione che, quando è in questione l'interesse dello Stato, si usi quel rigore senza del quale uno Stato non può essere governato”.

statale [...]. Fondamento della *polis* è la *dike*, il diritto e la giustizia, un ordine più alto, la *politèia*, cioè, prima ancora che ‘costituzione’, la legge comune di vita, la forma di vita della comunità della *polis*, forma duratura e costante che unisce i vivi e i morti, potremmo dire corpo (cittadinanza) e anima (*nomos*). La *polis*, insomma, è una comunità legata da un principio spirituale”²⁰.

Claudio De Luca afferma che: “Fu a partire dalla Rivoluzione francese, con il sorgere di una tipica figura di Stato nazionale e di diritto, con il tramutarsi delle strutture politiche e sociali in forme essenzialmente unitarie sul fondamento dello spirito nazionale, che l’idea della cittadinanza emerge con chiarezza di contorni e divenne oggetto di specifica considerazione sistematica da parte dei legislatori, per cui di leggi vere e proprie sulla cittadinanza non può parlarsi se non a partire da questo periodo”²¹.

La disciplina legislativa della materia trova legittimazione oltre che nell’affermazione di una coscienza nazionale e statale, nella necessità di fissare le condizioni per il godimento dello *status activae civitatis*, cioè dei diritti politici e per la sottoposizione ad obblighi di tipo politico, in particolare gli obblighi militari. Inoltre, c’era un’altra necessità da parte dei grandi Stati nazionali, “di affermare il carattere “personale” della situazione degli individui, onde seguirli nelle loro migrazioni e far propri i loro interessi all’estero svolgendo correlativamente un’attività protettiva (cosiddetta protezione diplomatica dei cittadini all’estero)”²².

Le esigenze che hanno portato al riconoscimento della cittadinanza da un punto di vista giuridico si sono a poco a poco manifestate nel tempo, tuttavia si conviene che è nel periodo sopra descritto che, a causa di sconvolgimenti sociali e politici, l’istituto della cittadinanza assume la sua fisionomia, trovando inoltre una concreta sistematicità in corpi legislativi, che inizialmente muovono da un’incertezza per poi giungere, con il *code civil* francese, alla scelta del criterio dello *jus sanguinis*. La cittadinanza rappresenta la condizione giuridica di quanti appartengono a uno Stato in ragione di un collegamento con il suo territorio e implica il riconoscimento di uno *status* che si fonda sul principio di uguaglianza e sul principio della tutela dei diritti inviolabili della persona.

Ma nel panorama attuale, a differenza del passato, come viene posta la questione della cittadinanza. Oggi si parla di cittadinanza a vario titolo, si discute ad esempio di

²⁰ G. Crifò, *Civis. La cittadinanza tra antico e moderno*, cit., pp. 27-28.

²¹ C. De Luca, *Educare alla cittadinanza. Quale futuro?*, in G. Spadafora (a cura di), *Verso l’emancipazione. Una pedagogia critica per la democrazia*, Carocci, Roma 2010, p. 277.

²² *Ibid.*

cittadinanza elettronica²³, di cittadinanza attiva, cittadinanza sociale e questo restituisce in parte l'idea di quanto sia variegato e complesso il panorama all'interno del quale si cerca di inquadrare il problema della cittadinanza, al di là di una sua specifica definizione normativa, che tuttavia a questo punto è opportuno fornire.

Quando si parla di cittadinanza si fa riferimento, per lo più, ad uno status giuridico-legale (quello di cittadino), quindi ad un'ideale di appartenenza ad un territorio, includendo diritti e doveri che a questa condizione direttamente sono correlati. La parola cittadinanza, infatti, indica il rapporto di appartenenza di un individuo ad uno Stato, traducendosi in un insieme di diritti e di doveri riconosciuti. La maggioranza degli Stati democratici, Italia compresa, stabiliscono che nessuno può essere privato per motivi politici della cittadinanza. La Costituzione italiana stabilisce che nessuno può essere privato di due requisiti essenziali della cittadinanza: il nome e l'essere titolare di diritti, ovvero di essere in possesso di capacità giuridica²⁴.

A rafforzare il principio dei diritti inviolabili dell'uomo²⁵, si pone il divieto di privare chiunque del nome, della capacità giuridica che consiste nella capacità di essere titolare di diritti e doveri fin dalla nascita e della cittadinanza per motivi politici²⁶.

Per la Costituzione italiana la cittadinanza è una delle qualità che definiscono la personalità giuridica del cittadino e che gli consentono di esercitare i diritti e i doveri che scaturiscono dall'appartenenza alla comunità statale. Il Costituente, nel dettare la norma, ha voluto espressamente impedire che atteggiamenti e comportamenti in contrasto con gli interessi della collettività, retta da istituzioni sicuramente democratiche, possano comunque giustificare la privazione dei fondamentali diritti di appartenenza alla comunità politica stessa²⁷.

La condizione di cittadino designa un particolare collegamento al territorio, un rapporto stabile con esso che Corradini definisce come “[...] un bene posizionale da cui dipendono altri beni, più o meno pregevoli, in rapporto a quanto abbia saputo fare la *civitas* a beneficio dei suoi abitanti. [...] indica appartenenza, diritti, possibilità di

²³ S. Rodotà, *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Laterza, Roma-Bari 1997, p. 71.

²⁴ Art. 22 Costituzione “Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome”.

²⁵ Art. 2 “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

²⁶ Una legge del 1926 colpiva con la perdita della cittadinanza chi, uscito dall'Italia, ne avesse lesa il prestigio, criticando ad esempio il regime fascista.

²⁷ C. De Luca, *Educare alla cittadinanza. Quale futuro?*, cit., p. 278.

partecipazione, [...] se un poco si va in profondità si vede che presuppone condizioni, che esclude chi non abbia o non sappia procurarsi queste condizioni”²⁸.

Gran parte delle riflessioni filosofiche e sociologiche intorno ai modelli di cittadinanza e al concetto di cittadino risulta incentrata sull’alternativa tra il concetto antico di cittadinanza e quello moderno, cioè l’alternativa tra il primato della *polis*, il primato del tutto e del gruppo, e al contrario, il primato dell’individuo, dei diritti soggettivi, dell’affermazione della società civile, che contraddistingue la democrazia e la cittadinanza moderna. Al di là delle differenze riscontrabili tra la cittadinanza di un cittadino greco di Atene, o un cittadino romano nell’era repubblicana o dell’impero, o il cittadino borghese delle città medioevali e delle repubbliche italiane, o più tardi il cittadino delle monarchie e il cittadino degli Stati nazionali dell’Ottocento, è possibile individuare un elemento che rimane costante, un principio di chiusura, quello cioè che la cittadinanza non può essere universale.

La cittadinanza sta ad indicare, dunque, un particolare legame, in virtù del quale i cittadini godono di una condizione giuridica, cioè di uno status. Lo status del cittadino differisce da quello del non cittadino, dallo straniero in quanto cittadino di un altro Stato, come differisce da quello di coloro che sono privi di cittadinanza, gli apolidi²⁹.

La comunità di cittadini, giuridicamente il popolo, gode, come abbiamo rimarcato, di diritti e doveri, che tuttavia vengono in parte riconosciuti anche agli stranieri e agli apolidi. È importante sottolineare, infatti, che la loro posizione è diversa, in quanto, non hanno diritto di votare.

In Italia, i criteri per l’attribuzione della cittadinanza sono regolati dalla legge n. 91 del 1992³⁰. La cittadinanza si acquisisce, al momento della nascita, sostanzialmente in base a due criteri: il criterio dello *ius sanguinis* e il criterio dello *ius loci*. Il primo è il diritto di sangue in base al quale è cittadino, dovunque nasca, chi è figlio di un cittadino, madre o padre che sia. Il secondo è il diritto di luogo, in virtù del quale è cittadino chiunque nasca nel territorio dello Stato. Ciò non toglie che la cittadinanza possa essere

²⁸ L. Corradini, *Dall’educazione civica alla convivenza civile*, in “Il Nodo. Scuole in rete”, 25, 2004, pp. 41-42.

²⁹ Cfr. le leggi sulla cittadinanza, in particolare la legge 5 febbraio 1992, n.91 – Nuove norme sulla cittadinanza e la legge 13 giugno 1912, n. 555 – Sulla cittadinanza italiana.

³⁰ Al testo sono state apportate modifiche dalla legislazione posteriore al primo impianto della legge: il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 ha abrogato l’art. 7, comma 1. 2, la legge 22 dicembre 1994, n. 736 ha modificato l’art. 17. 3, la legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha modificato l’art. 17, la legge 3 novembre 2000, n. 396 ha abrogato l’art. 24. 5, la legge 14 dicembre 2000, n. 379 ha abrogato l’art. 18. 6, la legge 8 marzo 2006, n. 124 ha aggiunto gli artt. 17 bis e 17 ter. 7, la legge 15 luglio 2009, n. 94 ha modificato l’art. 5 e aggiunto l’art. 9 bis.

acquisita durante l'arco della vita, a patto che si verifichino delle condizioni particolari, quali possono essere il matrimonio con un cittadino o la residenza continuativa nello Stato per un certo numero di anni.

Possiamo quindi affermare che lo *ius soli* fa riferimento alla nascita sul "suolo", cioè sul territorio dello Stato e si contrappone, nelle possibili modalità di acquisto del diritto di cittadinanza, allo *ius sanguinis*, che esalta al contrario l'elemento della discendenza o della filiazione. Per i paesi che applicano il criterio dello *ius soli* è cittadino originario chi nasce sul territorio dello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori. Per il nostro paese, la legge 91 del 1992 indica il principio dello *ius sanguinis* quale unico mezzo per acquisire la cittadinanza a seguito della nascita, mentre l'acquisto automatico della cittadinanza *iure soli* continua a rimanere limitato ai figli di ignoti, di apolidi, o ai figli che non seguono la cittadinanza dei genitori.

La disciplina contenuta nel provvedimento varato dal Consiglio dei ministri del 4 agosto 2006³¹ introduce una nuova ipotesi di *ius soli* proprio con la previsione dell'acquisto della cittadinanza italiana da parte di chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui uno almeno sia residente legalmente in Italia senza interruzioni da cinque anni al momento della nascita.

Vi sono altri modi per acquisire la cittadinanza, come nel caso della "iure communicatio", che consiste nella trasmissione all'interno della famiglia da un componente all'altro (matrimonio, riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione, adozione), o nel caso di "beneficio di legge", qualora accada che, in presenza di determinati presupposti, la concessione avvenga in maniera automatica, senza che

³¹ Si fa riferimento al disegno di legge proposto dall'allora Ministro dell'interno Amato: modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Il provvedimento proponeva alcune modifiche, tra cui quella di aggiungere all'art. 1, comma 1 dopo la lettera b: "b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia senza interruzioni da almeno cinque anni al momento della nascita ed in possesso del requisito reddituale per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno, legalmente residente, sia nato in Italia ed in possesso del requisito reddituale per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo"; proponeva inoltre di sostituire il comma 2 dell'art. 4 con il seguente: "2. Il minore figlio di genitori stranieri, di cui almeno uno residente legalmente in Italia senza interruzioni da almeno cinque anni ed in possesso del requisito reddituale per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che, anch'esso legalmente residente in Italia senza interruzioni per un periodo non inferiore a cinque anni, vi abbia frequentato un ciclo scolastico o un corso di formazione professionale o vi abbia svolto regolare attività lavorativa per almeno un anno diviene cittadino italiano su istanza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale secondo l'ordinamento del Paese di origine. Entro un anno dal compimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana".

sussista la necessità di farne specifica richiesta, e, infine, nel caso della “naturalizzazione”, che comporta non una concessione automatica del nuovo status ma una valutazione a discrezione degli organi e degli uffici statali competenti.

Nei vari Paesi, i diversi criteri adottati o le condizioni richieste affinché si possa acquisire il diritto di cittadinanza derivano dalle scelte politiche portate avanti in materia di immigrazione. In Italia, ad esempio, la legge tende a privilegiare lo *ius sanguinis* e quindi a mantenere una certa omogeneità della comunità nazionale. Lo *ius loci*, al contrario, favorisce l’inclusione degli immigrati, i cui figli possono facilmente diventare cittadini; ancora, per quanto riguarda la condizione legata alla durata della residenza occorrente all’acquisizione della cittadinanza, vengono riscontrate nei diversi Paesi delle differenze che sono frutto di scelte politiche diversificate, basti pensare che per la legge italiana tale durata è di dieci anni, mentre per le leggi francese e inglese di cinque. Come afferma Zolo:

Le particolarità storico-naturali – lingua, religione, tradizioni morali e culturali, valori etnici, folclore, dialetti, ambiente geopolitico, vicende militari, miti e rituali – svolgono il ruolo di precondizioni di fatto dell’appartenenza di un soggetto al gruppo politico perché sono le condizioni stesse del costituirsi del gruppo politico e della sua identità distintiva. [...] L’identità individuale rinvia alla tutela della *privacy* e all’universalismo dei diritti soggettivi, ma esige nello stesso tempo l’immersione comunicativa del soggetto *nell’humus* culturale, nel folclore di cui vive il particolarismo di ciascun gruppo. Insomma, *l’ethnos* è il necessario presupposto, la radice del *demos*. [...] Nello Stato moderno è perciò del tutto legittima la struttura pluriethnica del *demos*: in linea di principio, a condizioni di carattere esclusivamente procedurale, la cittadinanza deve poter essere attribuita anche agli stranieri”³².

Alla luce di quanto sopra, il significato di cittadinanza che oggi può essere proposto in maniera plausibile è vicino a quello *repubblicano*, così come Habermas lo ha recentemente definito, dicendo che “la componente repubblicana della cittadinanza si svincola dall’appartenenza ad una comunità prepolitica, integrata sulla base della discendenza, della tradizione o della lingua comune. [...] La nazione dei cittadini non trova la propria identità in affinità etnico-culturali, ma nella prassi dei cittadini stessi

³² D. Zolo, *La strategia della cittadinanza*, in *La cittadinanza. Appartenenze, identità, diritti* (a cura di Danilo Zolo), Laterza, Roma-Bari 1999, p. 20.

che esercitano attivamente i propri diritti democratici di partecipazione e di comunicazione”³³.

Nel nostro paese, le leggi in vigore che riguardano le persone di origine straniera producono ingiustizia sociale, basti pensare a coloro i quali nascono in Italia da genitori stranieri e possono chiedere la cittadinanza solo una volta compiuti i diciotto anni o ai lavoratori stranieri, che pur pagando le tasse non hanno il diritto di scegliere chi amministra la città in cui vivono.

In questo periodo (autunno 2011), in Italia si sta svolgendo proprio una campagna nazionale per i diritti di cittadinanza e il diritto di voto³⁴, promossa in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia da diciotto associazioni e dall’editore Carlo Feltrinelli e il cui comitato promotore è presieduto dal sindaco di Reggio Emilia Graziano Delrio. La campagna è volta a promuovere l’uguaglianza tra persone di origine straniera che vivono in Italia, tentando di rimuovere gli ostacoli che la legislazione italiana ancora frappone al raggiungimento di questo obiettivo. È questo un chiaro esempio di lotta per l’esercizio della cittadinanza, inteso come la possibilità di partecipare alla vita della comunità di cui si fa parte, influenzando anche nelle scelte che vengono compiute, con diritti e responsabilità uguali per tutti. È in corso, a tal proposito, una raccolta firme per la presentazione in Parlamento di due proposte di legge di iniziativa popolare: la prima proposta riguarda la riforma della normativa sulla cittadinanza nel senso di una rivisitazione dei concetti di nazione e nazionalità in base al senso di appartenenza alla comunità in cui si vive, si studia, si lavora, si condividono esperienze di vario tipo; la seconda proposta è quella di riconoscere ai migranti regolari il diritto di voto nelle consultazioni elettorali locali.

Viene da chiedersi, a questo punto, quali siano i diritti di cittadinanza, in altre parole quale sia effettivamente il contenuto della cittadinanza. Ebbene, è utile ricordare che rientra nella sovranità di ciascuno Stato decidere i diritti e i doveri da attribuire ai cittadini, quindi, questi sono diversi a seconda degli Stati.

Il tema della cittadinanza è quanto mai attuale ed importante sotto il profilo sociale, civile, politico, ma anche educativo. In Italia sul tema della cittadinanza i due testi normativi di riferimento sono la legge 13 giugno 1912, n. 555 “Sulla cittadinanza italiana” e la legge 5 febbraio 1992, n. 91 che contiene “Nuove norme sulla

³³ Cfr. J. Habermas, *Cittadinanza politica e identità nazionale*, in J. Habermas, *Morale, Diritto, Politica*, Einaudi, Torino 1992.

³⁴ Si tratta della Campagna per i diritti di cittadinanza *L’Italia sono anch’io*, si veda il sito: www.litaliasonoanchio.it.

cittadinanza”. Dal confronto tra i due testi si potrebbe comprendere come il diritto abbia tenuto conto dei cambiamenti intervenuti e causati da guerre, rivoluzioni, contestazioni, cambiamenti istituzionali, fenomeni migratori sempre crescenti. Inoltre, dopo l’Atto unico europeo del 1986 e quello di Amsterdam del 1997, ci si è avviati a dare un contenuto concreto alla cittadinanza europea. Barbalet sostiene che la cittadinanza “definisce chi è membro di una società comune e chi non lo è, [...] può essere descritta come la partecipazione o l’appartenenza ad una comunità”³⁵. In quest’ottica, dunque, il godimento di determinati diritti è possibile solo agli appartenenti a determinati gruppi che un tempo erano formati da sudditi divenuti poi cittadini. È importante precisare che questo non significa negare i diritti dell’uomo o precludere la possibilità di estendere la cittadinanza, includendo nuovi soggetti. Ma significa semplicemente “attrezzarsi concettualmente nei confronti di una specifica modalità della prassi politica e giuridica. Cittadinanza, in quanto esprime il nesso fra godimento di diritti e appartenenza a un gruppo sociale, permette di connotare fenomeni, tendenze e processi all’opera sia nei paesi economicamente sviluppati caratterizzati da un sistema politico liberaldemocratico, sia in ambiti transnazionali e interstatali”³⁶. Inoltre, per dirla con Crifò, il tema della cittadinanza è importante per un’altra ragione che “va vista nella consapevolezza, manifestata anche di recente, che a questa nuova istituzionalizzazione del rapporto di cittadinanza vanno collegati momenti di positiva attività politica, volta a dare risposte adeguate ai problemi di rappresentanza e di controllo democratico proposti dalla nuova realtà”³⁷.

Ma, come si chiedeva Kelsen nel 1944, “la cittadinanza è un istituto necessario?”; è utile a tal proposito riportare una parte della *Teoria generale del diritto e dello Stato* in cui lo studioso si interroga appunto sulla questione:

La cittadinanza è un istituto comune a tutti i moderni ordinamenti giuridici statali. Ma è essa anche necessaria, in quanto essenziale, allo Stato? È un requisito indispensabile dell’ordinamento giuridico statale il distinguere fra gli individui ad esso soggetti quelli che sono cittadini e quelli che non lo sono. L’esistenza di uno Stato dipende dall’esistenza di individui i quali sono soggetti al suo ordinamento giuridico, ma non dalla esistenza di “cittadini”. Se la natura della cittadinanza consiste nel fatto che essa è la condizione di taluni obblighi e diritti, si

³⁵ J. M. Barbalet, *Cittadinanza. Diritti, conflitto e disuguaglianza sociale*, Liviana, Padova 1992, p. 30.

³⁶ L. Baccelli, *Cittadinanza e appartenenza*, in D. Zolo, *La strategia della cittadinanza*, in *La cittadinanza. Appartenenze, identità, diritti*, cit. p. 131.

³⁷ Cfr. la premessa alla prima edizione in G. Crifò, *Civis. La cittadinanza tra antico e moderno*, cit., p. XIV.

deve allora osservare che nessuno di essi è indispensabile per un ordinamento giuridico del genere di quello che designiamo come Stato. Vi sono esempi storici di Stati nei quali non esiste alcuno di questi obblighi e diritti. È solo nelle democrazie, ad esempio, che i cittadini hanno diritti politici. In una autocrazia gli individui soggetti all'ordinamento giuridico non partecipano alla sua creazione; la grande massa del popolo è politicamente priva di diritti. Per usare la distinzione di Rousseau, essi sono *sujets* ma non *citoyens*. Poiché gli individui sono in questo caso soltanto "sudditi", la differenza fra coloro che sono cittadini, e quindi possiedono diritti, e coloro che cittadini non sono, e quindi non possiedono diritti politici, è quasi senza importanza. In una democrazia radicale, invece, la tendenza ad allargare il più possibile la cerchia di coloro che possiedono diritti politici può far sì che - in particolari circostanze - si accordino questi diritti anche agli stranieri, qualora, ad esempio, abbiano la loro residenza permanente nel territorio dello Stato. Anche in questo caso, pertanto, si riduce la differenza fra cittadini e non cittadini, e quindi l'importanza della cittadinanza.

Uno Stato il cui ordinamento giuridico non stabilisca una speciale cittadinanza, e quindi non contenga alcuna norma concernente l'acquisto e la perdita di tale status, non sarebbe in grado di assicurare la sua protezione diplomatica a nessuno dei suoi sudditi contro la violazione dei loro interessi da parte di altri Stati. L'istituto giuridico della cittadinanza è di maggiore importanza nei rapporti fra gli Stati che non all'interno di uno Stato. Il più importante degli obblighi che presuppongono la cittadinanza è quello di prestare servizio militare. Ma questo obbligo non è essenziale per un ordinamento giuridico statale. In molti Stati non esiste - o almeno non esisteva - il servizio militare obbligatorio nemmeno in tempo di guerra. Quando un ordinamento giuridico statale non contiene alcuna norma che, secondo il diritto internazionale, sia applicabile ai soli cittadini - e le norme riguardanti il servizio militare sono praticamente le sole - la cittadinanza è un istituto privo di importanza³⁸.

Tuttavia, la cittadinanza è oggi al centro del dibattito ed è una questione che viene ripresa da più parti con grande urgenza, soprattutto per quanto riguarda il profilo di una cittadinanza europea. Saranno probabilmente gli sviluppi ancora incerti di questo tipo di cittadinanza, della moneta europea, che ne fanno un nodo difficile da sciogliere dal punto di vista costituzionalistico. Guarino, a tal proposito afferma che "lo studio della nostra Costituzione deve prendere le mosse non più dal testo del 1948, ma da quello dei Trattati. Questi sono fonti sovraordinate e fissano principi e regole di condotta, ai quali il sistema interno deve conformarsi. La conclusione di carattere generale che si ricava

³⁸ H. Kelsen, *Teoria generale del diritto e dello Stato*, Edizioni di Comunità, Milano 1954, p. 246.

da questa nuova e diversa impostazione è che al concetto di Stato sovrano va sostituito quello di Stato regionale”³⁹.

L’idea di cittadinanza, in sintesi, conserva molti motivi di interesse ed è oltremodo utile dal punto di vista sociale, politico e filosofico continuare a discuterne perché le riflessioni che intorno ad essa si sviluppano ci portano nel cuore dei problemi connessi alla democrazia e al suo esercizio. Essa consente di giudicare il funzionamento delle istituzioni democratiche dal punto di vista della qualità della vita pubblica e privata dei cittadini e, soprattutto, delle cittadine; associa in una prospettiva unitaria il tema dei diritti soggettivi e quello delle ragioni pregiuridiche dell’appartenenza e della esclusione politica; offre uno spazio teorico per l’analisi della tensione tra la tutela dei diritti garantita dallo Stato costituzionale e i processi di globalizzazione che fanno dipendere sempre di più il loro godimento effettivo dalla possibilità di una loro protezione internazionale.

L’idea di cittadinanza per certi aspetti rimanda alle celebri definizioni di Aristotele (terzo libro della *Politica*), per altri conduce direttamente nel periodo della modernità, è in questo periodo che essa si definisce come il contenitore di una serie tendenzialmente aperta di diritti soggettivi. La sua nascita coincide con l’affermarsi, con l’illuminismo e con l’89 francese, della rappresentazione giusnaturalistica del soggetto. “Trattando di cittadino, il testo canonico è ovviamente la dichiarazione del 1789, che si appella, fin dal nome, appunto ai diritti dell’uomo e del cittadino. [...] Nazione, sovranità, legge divengono il punto di equilibrio delle nuove proposte costituzionali: la cittadinanza, i diritti emergono certo in piena luce, fino nel titolo della Dichiarazione, ma dipendono dal ruolo centrale della nazione sovrana e della legge che da essa proviene”⁴⁰.

L’uomo del giusnaturalismo⁴¹ è un soggetto che, definito nell’insieme dei suoi bisogni e dalle sue utilità naturali, è in grado di realizzare razionalmente la soddisfazione. In

³⁹ G. Guarino, *Verso l’Europa ovvero la fine della politica*, Mondadori, Milano 1997, p. 179.

⁴⁰ P. Costa, *La cittadinanza: un tentativo di ricostruzione “archeologica”*, in D. Zolo, *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, cit., pp. 66-67.

⁴¹ Dottrina filosofica e politica basata sul riconoscimento dell’esistenza di un diritto naturale e razionale universalmente valido, considerato il fondamento di ogni diritto civile. Già presente in embrione in molte dottrine filosofiche antiche o medievali che riconoscevano l’esistenza di un diritto di natura, il giusnaturalismo propriamente detto si affermò fra il XVI e XVIII secolo, parallelamente alla formazione degli stati moderni e al progressivo modificarsi dei rapporti fra suddito e sovrano. Suo presupposto è il riconoscimento dell’esistenza di uno stato di natura, reale o solo ipotizzato, dominato dalle leggi naturali, cui gli uomini avrebbero spontaneamente rinunciato attraverso un contratto sociale per dare vita a una società organizzata. Tale schema teorico (al quale facevano riferimento pensatori quali Ugo Grozio, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau) svincolava l’autorità da qualsiasi investitura religiosa o sacrale, attribuendo al singolo individuo la possibilità di cedere in parte i propri diritti, in modo razionale e volontario, attraverso l’uso del contratto.

questo senso la filosofia politica di Locke, più di Hobbes e di Rousseau, è stata la culla teorica della cittadinanza poiché ha stabilito un nesso molto stretto tra cittadinanza e proprietà, ha posto l'accento sulla libertà del cittadino anche nei confronti del sovrano e delle sue leggi, ha sostenuto la razionale disposizione di ogni individuo a operare per il bene della società.

Ed è proprio il lockismo diffuso che unendosi al lascito rousseauiano dell'89, che ha prodotto l'idea fondamentale della stretta connessione tra cittadinanza e sovranità nazionale, ha attribuito alla cittadinanza la configurazione moderna di appartenenza e diritti. È di certo un tipo di configurazione complessa e problematica, che non ha risolto sfide e conflitti interni, dal momento che resta sospesa tra il mondo alto della sovranità nazionale e quello basso dei bisogni e delle utilità, nella tensione tra appartenenza allo Stato e resistenza allo Stato, tra diritti politici, diritti civili e diritti sociali che fanno la loro comparsa con il *Welfare State*.

Abbiamo detto che, nell'ambito della cultura giuridica il concetto di cittadinanza ha tradizionalmente denotato l'iscrizione di un soggetto a uno Stato nazionale (per connessione territoriale, legami di parentela), indicando quindi la distinzione tra il cittadino e lo straniero per quanto attiene la titolarità di un certo numero di diritti e doveri. Oggi, quello che interessa maggiormente non è questa accezione tradizionale di tipo giuridico della cittadinanza, ma la sua importanza e valenza dal punto di vista politico e sociologico. Per questo è di aiuto riportare, per concludere, alcune interessanti considerazioni di Danilo Zolo, il quale ci ricorda che la cittadinanza è utile almeno da tre punti di vista:

1. Consente di connettere il tema del funzionamento delle istituzioni democratiche a quello della 'qualità' della vita pubblica in quanto effettivamente fruita dai cittadini. Permette cioè di guardare al sistema politico *ex parte populi*, poiché privilegia il duplice punto di vista della titolarità di diritti (*entitlement*) e del loro godimento effettivo (*endowment*) da parte dei cittadini e, soprattutto, delle cittadine. La prospettiva della cittadinanza consente di giudicare criticamente anche le istituzioni democratiche perché rifiuta di dare per scontato che in esse la logica della rappresentanza prevalga sulla logica oligarchica e gerarchica del potere politico.
2. In secondo luogo la nozione di cittadinanza associa in una prospettiva unitaria l'universalismo dei contenuti e delle garanzie dei diritti soggettivi con il

particolarismo delle ragioni dell'appartenenza ad un gruppo politico (o della esclusione). Coinvolge quindi, e connette tra loro, sullo sfondo di una teoria generale dei diritti, problemi di identità collettiva oggi di particolare attualità in un contesto di recupero dei valori etnico-nazionali.

3. Essa consente infine di tematizzare la tensione oggi esistente tra *a)* la tutela dei diritti soggettivi garantita dallo Stato ai propri cittadini, ad esclusione degli stranieri, *b)* il carattere inclusivo e tendenzialmente universale di questi diritti, *c)* la tutela delle minoranze etnico-culturali interne agli Stati nazionali, da una parte e, dall'altra, *d)* i processi di globalizzazione che fanno dipendere sempre di più la fruizione effettiva dei diritti soggettivi dalla possibilità di una loro tutela internazionale⁴².

1.2 Il contributo di Thomas Humphrey Marshall

Sul tema della cittadinanza, il sociologo Thomas Humphrey Marshall ha scritto quello che è diventato un piccolo classico del pensiero politico novecentesco⁴³, nato dal confronto con un economista, Alfred Marshall, il testo si sviluppa proprio a cavallo tra queste due discipline, sviluppando riflessioni al confine tra di esse e che riguardano oggetti di studio, metodi di indagine e concetti. Questa opera, pubblicata per la prima volta nel 1950, è considerata un vero e proprio classico con valore paradigmatico molto utile per comprendere gli sviluppi del pensiero politico europeo occidentale nel periodo in cui la sociologia, ormai riconosciuta a livello accademico inizia a condizionare le dinamiche e la dialettica stessa del discorso pubblico e allo stesso tempo si manifestano, nell'ambito dell'economia politica, le conseguenze rivoluzionarie della *General Theory*⁴⁴ sulla cui base si sono sviluppate le politiche che hanno dato luogo alla ricostruzione e allo sviluppo post-bellico.

Thomas Marshall costruisce il tema della cittadinanza attraverso un'analisi della storia politica e sociale dell'Inghilterra, dalla rivoluzione industriale alla nascita del *Welfare State*, partendo dal presupposto che la nozione di cittadinanza fornisce gli strumenti necessari per la comprensione delle dinamiche di una moderna democrazia industriale. In particolare egli affronta i principali argomenti legati alla definizione della nozione di

⁴² D. Zolo, *La strategia della cittadinanza*, in *La cittadinanza. Appartenenze, identità, diritti*, cit., p. 4.

⁴³ Si tratta di T. H. Marshall, *Cittadinanza e classe sociale*, Editori Laterza, Roma-Bari 2002.

⁴⁴ Si veda, in proposito, L. R. Klein, *La Rivoluzione keynesiana (1947)*, Etas Kompass, Milano 1969.

cittadinanza e dei suoi contenuti normativi, all'emergenza storica e allo sviluppo della cittadinanza, all'interazione tra i diritti di cittadinanza e le disuguaglianze sociali legate all'economia di mercato.

Nonostante le sue acute analisi, *Cittadinanza e classe sociale* risente di un certo ottimismo evoluzionistico sulle tensioni interne alla cittadinanza, mostrando anche delle incongruenze a cui si farà accenno in chiusura. Tali incongruenze, si riferiscono, per lo più al fatto che il racconto di Marshall restituisce la storia moderna come un *continuum* evolutivo che culmina nell'affermazione della società liberale e della sua antropologia giusnaturalistica.

Il testo di Marshall che risente anche del clima teso della crisi del 1929 e riflette in pieno la rottura causata dal secondo conflitto mondiale, deriva da una serie di conferenze tenute nel 1949 a Cambridge, tema centrale del lavoro è quello della sicurezza. A questo tema si ricollega tutta una serie di opere nell'ambito della sociologia statunitense che offrono, tra gli anni 50 e 60, acute riflessioni, nonché dure considerazioni sui cambiamenti della società che degenera a causa del consumismo dilagante, sulla fine dell'umanesimo e sulla spasmodica ricerca di un benessere materiale⁴⁵.

Si pongono così le condizioni per la critica del consumismo, anticipata da Herbert Marcuse nel 1964 attraverso l'opera *L'uomo a una dimensione*, che accende i movimenti del Sessantotto in Occidente. Anche Marshall analizza i problemi della società definita "opulenta", in cui ognuno può avere e desiderare ciò che vuole ed in contrasto, proprio per questo, con l'austerità di condizioni in cui lo Stato sociale post-bellico aveva fatto la sua comparsa in Gran Bretagna. Il testo di Marshall contiene una lineare ricostruzione della storia moderna, ponendosi come obiettivo quello di porre lo Stato sociale democratico e i diritti sociali garantiti come massima sintesi e garanzia di cittadinanza. In effetti, la qualificazione sociale dello Stato si apprestava a diventare un elemento su cui si reggeva la sua stessa legittimità e al contempo, il principio dello Stato sociale viene espresso dalle carte costituzionali promulgate dopo la fine della seconda guerra mondiale⁴⁶.

⁴⁵ Cfr. D. Riesman, *La folla solitaria* (1948), Il Mulino, Bologna 1999, J. K. Galbraith, *La società opulenta* (1958), Comunità, Milano 1973, D. Bell, *La fine dell'ideologia. Il declino delle idee politiche dagli anni Cinquanta a oggi* (1960), SugarCo, Milano 1988.

⁴⁶ Cfr. art. 38 della Costituzione italiana in cui si dà applicazione al dovere di solidarietà previsto dall'art. 2, con un impegno per lo Stato di favorire l'inserimento nel lavoro di inabili e minorati attraverso assunzioni obbligatorie degli invalidi e di assistere coloro i quali non sono in grado di lavorare. Al

L'autore ci descrive la *cittadinanza* e la *classe sociale* in termini di strutture sociali, in un contesto, quello britannico degli anni Quaranta fortemente condizionato dalle politiche sociali del governo di Attlee, il leader laburista che vinse inaspettatamente le elezioni contro Churchill alla fine del 1954.

Il vero e proprio atto di nascita dello Stato sociale democratico, improntato a una logica universalistica e compatibile con l'economia di mercato è il famoso rapporto pubblicato da Beveridge nel dicembre del 1942 dal titolo *Social Insurances and Allied Services* in cui viene indicato come obiettivo prioritario quello di approfittare delle condizioni di livellamento sociale prodotte dalla guerra e varare un insieme di strategie di attacco al bisogno e di protezione sociale, estendendo il meccanismo dell'assicurazione obbligatoria⁴⁷.

Il sistema delineato da Beveridge era, possiamo dire, di tipo universalistico, in quanto mirava a svincolare l'erogazione delle prestazioni sociali dal sistema di accertamento del reddito, ponendo così le condizioni affinché quelle prestazioni venissero rappresentate come veri e propri diritti di cittadinanza. Sotto il profilo sociale, le politiche del governo Attlee seguirono le linee tracciate da Beveridge, integrando il sistema di pensioni su base fissa⁴⁸ con una profonda riforma del sistema sanitario, con una revisione dell'intero sistema assistenziale⁴⁹ e con programmi di edilizia popolare.

Nasce dunque in Gran Bretagna il *Welfare State* ad opera di uomini come Beveridge che gettarono le basi per quell'insieme di politiche sociali, attentamente pianificate e progettate per rispondere alle esigenze del popolo.

Marshall ha contribuito proprio alla rielaborazione di due concetti molto importanti in politica, quello della pianificazione e quello del socialismo. Egli, in *Citizenship and Social Class*, non a caso, definisce la pianificazione urbanistica come pianificazione totale⁵⁰ e arriva ad affermare che “Il nostro sistema moderno è francamente un sistema socialista, non un sistema i cui artefici siano inclini, come Marshall, a distinguerlo dal socialismo. Ma è altrettanto ovvio che il mercato funziona ancora, entro certi limiti”⁵¹. Non dimentica però di precisare che l'obiettivo verso cui tende lo sviluppo in atto “non è quello di una società senza classi, ma quello di una società dove le differenze di classe

contempo sono previste, in applicazione degli artt. 4 c. 1, 35 e 36, forme di assicurazione obbligatoria per tutti i lavoratori, per fronteggiare l'insorgenza di infortuni, malattie, vecchiaia.

⁴⁷ M. La Rosa (a cura di), *Solidarietà, equità e qualità. In difesa di un nuovo Welfare in Italia*, Angeli, Milano 1995, pp. 15-48.

⁴⁸ Varato con il *National Insurance Act* del 1946.

⁴⁹ *National Insurance Act* del 1948.

⁵⁰ T. H. Marshall, *Cittadinanza e classe sociale*, cit., p. 64.

⁵¹ *Ibid.*, p. 12.

sono legittime sotto l'aspetto della giustizia sociale, dove quindi le classi cooperano più di adesso a comune beneficio di tutti"⁵².

Socialismo e capitalismo potevano dunque essere accostati e in effetti Marshall propose una distinzione tra due tipi di socialismo "una ostile per definizione al capitalismo e l'altra orientata a temperarne gli eccessi senza metterne in discussione i principi di fondo, rivendicando la funzione decisiva che questa seconda forma di socialismo, inteso in fondo come criterio politico di definizione della società, aveva svolto nel delineare la filosofia politica del Welfare State"⁵³.

Marshall sottolinea come, la cittadinanza e il riconoscimento dei diritti sociali di cittadinanza abbiano subito allo stesso tempo un'espansione, nel senso che persone prima escluse possono beneficiare di tali riconoscimenti e un arricchimento, nel senso che, come avremo modo di approfondire nel paragrafo successivo, i contenuti sono quantitativamente aumentati e qualitativamente arricchiti. Ai tempi della società di tipo feudale, lo status altro non era che il contrassegno utilizzato per distinguere le classi, nel senso che venivano stabilite con esso delle disuguaglianze, quando poi finalmente sussistono le condizioni per estendere questo status (su base nazionale) a tutti gli adulti maschi possono associarsi ad esso una serie di diritti. Marshall in prima battuta ne individua di tre tipologie: diritti civili, diritti politici, diritti sociali, affermatasi rispettivamente nel diciottesimo, diciannovesimo e ventesimo secolo.

La cittadinanza moderna, egli sostiene, è uno status che attribuisce diritti e doveri ai nuovi ceti sociali che emergono con lo sviluppo della società industriale a partire dalla seconda metà del Settecento, precisando che mentre le forme premoderne di appartenenza politica sono di natura elitaria ed esclusiva, la cittadinanza moderna ha un carattere aperto ed espansivo. Inoltre, ciò che secondo questo autore caratterizza la cittadinanza in tutti i suoi aspetti civile, politico e sociale, contrapponendola allo status feudale è la sua tensione verso l'uguaglianza.

Marshall divide quindi la cittadinanza in tre parti o elementi che sono appunto quello civile, quello politico, ed infine quello sociale. L'elemento civile è costituito dai diritti necessari alla libertà individuale come la libertà di parola, di pensiero, di fede, il diritto di possedere una proprietà e quello di ottenere giustizia. La cittadinanza civile, in altre parole, si afferma storicamente per prima attribuendo agli individui una serie di diritti di

⁵² *Ibid.*, p. 65.

⁵³ Cfr. S. Mezzadra, *Introduzione Diritti di cittadinanza e Welfare State. "Citizenship and Social Class" di Tom Marshall cinquant'anni dopo* in T. H. Marshall, *Cittadinanza e classe sociale*, cit., p. XVIII.

libertà (fisica, di parola, di religione, di pensiero), nonché il diritto di possedere a titolo di proprietà e di concludere contratti, il diritto alle prestazioni del sistema giudiziario in base al principio dell'uguaglianza di fronte alla legge.

L'elemento politico si identifica con il diritto a partecipare all'esercizio del potere, in qualità di membro di un organo politico o come elettore di tali membri, infine per elemento sociale Marshall intende le condizioni di benessere e sicurezza, il diritto di partecipare alla vita civile e sociale del proprio contesto di appartenenza e secondo le tradizioni vigenti. La cittadinanza politica si sviluppa nel secolo diciannovesimo e riflette le rivendicazioni politiche delle classi subalterne, il suffragio generale per l'elezione del parlamento e delle assemblee del governo locale è l'espressione centrale di questo secondo aspetto della cittadinanza.

Lo studioso sostiene che un tempo, questi diritti erano uniti in un unico elemento, in quanto le istituzioni ad essi corrispondenti erano amalgamate. Le istituzioni più direttamente connesse ai diritti civili sono le corti giudiziarie, le istituzioni corrispondenti all'elemento politico sono il parlamento e i consigli amministrativi e le istituzioni più vicine all'elemento sociale sono il sistema scolastico e i servizi sociali. Riprendendo la tesi di Maitland, anche Marshall parla di fusione delle istituzioni e dei diritti politici, civili e sociali⁵⁴.

L'intento di Marshall è quello di tracciare la storia della cittadinanza intesa in senso nazionale e per fare questo propone l'analisi di un processo che si è caratterizzato di due aspetti, quello della fusione e quello della separazione, la prima di tipo geografico, la seconda funzionale. "Il primo passo importante data dal dodicesimo secolo, quando fu istituita la giustizia reale con il potere effettivo di definire e di difendere i diritti civili dell'individuo (secondo il loro contenuto di allora) non sulla base della tradizione locale, ma su quella del diritto comune del paese. Come istituzioni queste corti erano nazionali, ma specializzate. Seguì il Parlamento, che concentrò in sé i poteri politici dello stato nazionale e abbandonò del tutto (salvo per un piccolo residuo) le funzioni giudiziarie che appartenevano un tempo alla Curia Regis [...]. Infine, i diritti sociali che avevano avuto la loro radice nell'appartenenza alla comunità di villaggio, alla città e alla gilda, furono dissolti a poco a poco dal mutamento economico, finché non rimase nient'altro che la «la legge sui poveri», anch'essa un'istituzione specializzata che si conquistava una base nazionale, pur continuando ad essere amministrata localmente"⁵⁵.

⁵⁴ T. H. Marshall, *Cittadinanza e classe sociale*, cit., pp. 12-14.

⁵⁵ *Ibid.*, p. 15.

Le istituzioni da cui dipendevano i tre elementi della cittadinanza così si divisero e ciascuno di essi ha vissuto diversi periodi formativi, in tre diversi secoli: i diritti civili nel diciottesimo, i diritti politici nel diciannovesimo, quelli sociali nel ventesimo. Marshall precisa però che tale distinzione va interpretata con una certa elasticità dal momento che, soprattutto per le ultime due fasi, sussistono delle sovrapposizioni.

La storia dei diritti civili si caratterizza per l'aggiungersi di nuovi diritti ad uno status che era già esistente, lo status della libertà, dal momento che, una volta scomparso lo status servile, tutti gli uomini sono liberi. La libertà avvicina alla cittadinanza nel senso che quando la prima diventa universale, la seconda diventa un'istituzione nazionale. I diritti civili legati allo status di cittadinanza permettono di parlare di uno status generale di cittadinanza, i diritti politici si affermano non con l'aggiunta di nuovi diritti, ma con la concessione di vecchi diritti a nuove fasce della popolazione.

In Inghilterra con la legge del 1832 vengono aboliti i *rotten boroughs*, estendendo così il diritto di voto ad affittuari e locatari che possedevano beni, interrompendo la tradizione per cui il diritto di voto era monopolio di gruppo in cui nessuno può farsi strada contando sulle proprie forze. Al contrario la nuova legge introduce il principio in base al quale a chi da prova, in campo economico, di successo personale viene riconosciuto il diritto di voto. Tuttavia, nell'Ottocento il diritto elettorale non era ancora un diritto di cittadinanza, ma il privilegio di una classe economica limitata, veniva però riconosciuta una capacità ai cittadini che se in grado di guadagnare, risparmiare, comprare o affittare una proprietà avrebbe potuto esercitare anche i diritti politici legittimamente conquistati grazie al lavoro, ai sacrifici e alla crescita economica. Solo con il suffragio universale maschile (1918) i diritti politici non vengono più ricondotti alla ricchezza economica ma allo status personale.

Marshall, per quanto riguarda la cittadinanza politica, ritiene che essa rappresentava un pericolo per il sistema capitalistico nella misura in cui consentiva l'inserimento delle classi lavoratrici all'interno delle istituzioni elitarie della democrazia liberale, sviluppando in loro il senso di appartenenza politica, producendo effetti importanti di integrazione sociale e di consapevolezza rivendicativa. La cittadinanza diventava per le classi lavoratrici uno strumento per affermare e far valere la loro uguaglianza attraverso l'uso pacifico del potere politico e sindacale, in alternativa alla violenza e alla rivoluzione. Da evidenziare, infine, che è questo tipo di cittadinanza a fare da battistrada alle politiche egualitarie del ventesimo secolo e a quel riformismo che porterà all'affermazione dei diritti sociali.

Per quanto attiene ai diritti sociali Marshall afferma che: “La fonte originaria dei diritti sociali è da cercarsi nell’appartenenza alle comunità locali e alle associazioni funzionali. Questa fonte fu integrata e gradualmente rimpiazzata da una legge sui poveri e da un sistema di controllo sui salari”⁵⁶. La cittadinanza sociale si afferma nel corso del ventesimo secolo e consiste nel diritto a un grado di educazione, di benessere e di sicurezza sociale commisurato agli standard prevalenti nella comunità politica. Le istituzioni che risultano più direttamente collegate a questo aspetto della cittadinanza sono il sistema scolastico e i servizi sociali, quali ad esempio possono essere quelli che riguardano la salute, la casa, le pensioni, le assicurazioni.

In realtà, il sistema di controllo dei salari stava scomparendo nel diciottesimo secolo, a causa della trasformazione industriale e a causa soprattutto della sua incompatibilità con i diritti civili affermatasi in ambito economico: ognuno poteva scegliere luogo e tipo di lavoro sulla scorta della stipula di apposito contratto e i controlli salariali contrastavano con tale libertà di scelta. Con la legge del 1834 si rinuncia ad ogni tentativo di interferire, controllandolo, con il sistema dei salari, la legge offre infatti assistenza alle fasce svantaggiate, ovvero anziani, malati, deboli. La legge però considerava le esigenze del povero non come parte integrante dei diritti del cittadino, ma come un’alternativa ad essi. Come a voler dire che chi accettava assistenza non apparteneva più alla comunità dei cittadini. Agli indigenti, infatti, veniva chiesto di rinunciare al diritto civile della libertà personale e a qualsiasi diritto politico, facendo diventare la legge sui poveri uno strumento per facilitare il divorzio tra diritti sociali e cittadinanza.

Lo scenario non cambia in maniera significativa per quanto concerne le leggi sulle fabbriche. I provvedimenti che determinavano un effettivo miglioramento delle condizioni di lavoro, una riduzione delle ore, una protezione generale del lavoratore non erano destinati al cittadino (il lavoratore maschio adulto) che avvalendosi avrebbe dovuto appunto sacrificare il suo diritto civile a concludere un libero contratto di lavoro. La protezione era appannaggio di donne e bambini che rinunciavano ad usufruire della piena cittadinanza.

Nei contesti scolastici, nel corso del diciannovesimo secolo, come per le fabbriche i diritti sociali non sono intesi come parte integrante della cittadinanza. Sul finire del secolo diciannovesimo però l’istruzione diventa oltre che gratuita, obbligatoria: il diritto personale di ricevere istruzione è combinato al dovere di esercitare il diritto stesso.

⁵⁶ *Ibid.*, p. 23.

Come afferma lo stesso Marshall “Via via che il secolo diciannovesimo volgeva al termine si finì sempre più per ammettere che la democrazia politica aveva bisogno di un elettorato istruito e che la produzione razionale aveva bisogno di operai e tecnici istruiti”⁵⁷. Nell’obbligo di istruzione è implicito l’obbligo di ciascuno di migliorare e di raggiungere livelli di civiltà sempre più elevati perché la salute di una società è direttamente correlata al grado di incivilimento dei suoi membri che pertanto hanno il dovere sociale di contribuire alla sua crescita. Nel momento in cui una comunità avverte tale esigenza, ammette l’importanza della civiltà e della cultura come patrimonio di tutti. In questo senso, possiamo affermare che l’affermarsi dell’istruzione pubblica obbligatoria e gratuita nel corso del diciannovesimo secolo ha rappresentato una tappa importante per il riconoscimento dei diritti sociali connessi alla cittadinanza nel ventesimo secolo.

In conclusione possiamo dire che Marshall divide la cittadinanza in tre elementi che sono elementi civili, politici e sociali, sostenendo che i primi a fare la loro comparsa sono stati i diritti civili con il primo *Reform Act* approvato nel 1832. Nel corso del diciannovesimo secolo si affermano i diritti politici anche se il principio dell’universalità della cittadinanza politica trova un suo pieno riconoscimento solo nel 1918; i diritti sociali, infine, fanno la loro comparsa con l’affermarsi dell’istruzione elementare pubblica. L’interesse dello studioso è volto ad approfondire il tema della cittadinanza e il suo effetto sulla disuguaglianza sociale: la cittadinanza è uno status che, attraverso un arricchimento del materiale di cui è fatto questo status e un aumento del numero di persone a cui esso può essere conferito, mira ad un maggior grado di uguaglianza, la classe sociale è invece un sistema di disuguaglianze. Come afferma Zolo “E tuttavia i diritti di cittadinanza, nonostante la loro tensione verso l’eguaglianza – questo è il paradosso attorno al quale ruota l’intera riflessione di Marshall – sono indissociabili dalla nascita e dallo sviluppo del capitalismo, e il capitalismo *is a system not of equality, but of inequality*. Come è possibile, si domanda Marshall, che un sistema sociale si stabilizzi e si sviluppi nonostante che alla sua base ci sia un conflitto così radicale fra *opposing principles*? Si tratta di trovare una spiegazione a un fenomeno che secondo Marshall è tipico delle moderne società industriali e che le differenzia nettamente dalle società premoderne, nelle quali alla stratificazione economico-sociale corrispondevano criteri di appartenenza politica altrettanto discriminatori”⁵⁸.

⁵⁷ *Ibid.*, p. 28.

⁵⁸ D. Zolo, *La strategia della cittadinanza*, cit., p. 7.

In effetti, afferma Marshall, la cittadinanza nelle sue prime forme fu un principio di eguaglianza, nella misura in cui si partiva dal presupposto che tutti gli uomini erano liberi e godevano di diritti e con lo sviluppo dell'istituzione della cittadinanza la gamma dei diritti aveva subito un arricchimento notevole. Tuttavia, tali diritti conservavano di fatto il sistema di disuguaglianze della società capitalistica e questo si verificava perché la cittadinanza in quel periodo era composta da diritti civili, diritti che erano alla base dell'economia di mercato concorrenziale. A ogni uomo era riconosciuta dunque la facoltà di impegnarsi autonomamente per vincere la lotta economica, ma al contempo gli veniva negata la protezione sociale, giustificando questo fatto con l'argomentazione che ciascuno era in possesso degli strumenti necessari per difendersi con le proprie forze.

Tuttavia, i diritti civili di cui si godeva nel diciottesimo e diciannovesimo secolo non erano e non potevano essere del tutto ugualitari in quanto l'uguaglianza di fronte alla legge in sostanza non esisteva. Come afferma Marshall "Le barriere tra i diritti e le possibilità di farli valere erano di due generi: il primo derivava dal pregiudizio e dalla parzialità di classe, il secondo dagli effetti automatici della distribuzione disuguale della ricchezza che operava attraverso il sistema dei prezzi"⁵⁹.

Dall'analisi del testo di Marshall risulta che il tema principale è il rapporto tra la cittadinanza sociale e il sistema di classe capitalistico in quanto è in tale dialettica che si condensano i limiti e le potenzialità della cittadinanza. Egli conclude che la cittadinanza sociale non è in grado di ribaltare completamente la logica anti egualitaria del mercato, dal momento che l'estensione dei servizi sociali non ha, non potendolo avere, come fine l'uguaglianza di reddito, infatti come scrive Zolo "Ciò che invece può ottenere è un 'arricchimento generale della concreta qualità della vita civile' ('a general enrichment of the concrete substance of civilized life'): la riduzione dei rischi e dell'insicurezza e una tendenziale equiparazione fra i cittadini più fortunati e quelli meno fortunati dal punto di vista della salute, dell'occupazione, dell'età, delle situazioni familiari"⁶⁰.

Per questo Marshall ritiene che si debba parlare di disuguaglianza di reddito nell'ambito del consumo privato e non di disuguaglianza di status, un tipo di disuguaglianza molto più sopportabile socialmente all'interno di società dinamiche e democratiche in cui non esistono privilegi ereditari e sia possibile l'organizzazione sindacale. Dunque, le disuguaglianze non avranno più una funzione economica e la competizione sociale non

⁵⁹ T. H. Marshall, *Cittadinanza e classe sociale*, cit., p. 32.

⁶⁰ D. Zolo, *La strategia della cittadinanza*, cit., p. 8.

sarà più un fenomeno normale, perché i beni essenziali saranno garantiti a tutti indipendentemente dal reddito; si giunge, in conclusione, ad un compromesso sociale tra cittadinanza e logica del mercato i cui principi, per quanto contrapposti non escludono possibilità di stabilità e sviluppo nelle società industriali.

Alcuni studiosi hanno mosso delle critiche a questa ricostruzione che potrebbe apparire eccessivamente lineare, facendo altresì notare che Marshall ha probabilmente trascurato un aspetto di cruciale importanza nella ricostruzione del processo inerente lo sviluppo di diritti di cittadinanza: il conflitto e la lotta⁶¹. In realtà, le cose non stanno proprio così, lo studioso infatti afferma senza esitazione “la cittadinanza e la classe capitalistica si sono trovate in guerra tra loro”⁶². In effetti, possiamo affermare che mentre la cittadinanza si basa su sistemi di uguaglianze, il capitalismo si regge sulle disuguaglianze e sulle differenze tra le classi sociali.

Lo studioso introduce però una quarta classe di diritti: i diritti di cittadinanza industriale che giocano un ruolo molto significativo, e Marshall ne sottolinea per questo l'importanza, nello sviluppo della cittadinanza novecentesca per quanto attiene alle vicende legate a lotte sindacali, contrattazione collettiva, ecc., inquadrandoli comunque in un'ottica di cooperazione tra le classi.

La nuova cittadinanza democratica si basa, dice Marshall, sul dovere di lavorare, inteso non nel senso di avere un posto di lavoro, ma nel senso del sacrificio che questo lavoro comporta e nell'accettazione serena e consapevole che il lavoro è “duro” e richiede continui sacrifici. La distribuzione di questo sacrificio non avviene in modo omogeneo tra le classi all'interno della società e sono proprio questi squilibri a provocare negli anni Sessanta quelle lotte operaie, sorte come ribellione al sacrificio e rifiuto del lavoro che lo provoca, che hanno smantellato la cittadinanza sociale e democratica delineata da Marshall nella sua opera.

Senza entrare troppo nel merito degli sviluppi successivi intorno al concetto di cittadinanza, anche perché in questa sede si rischierebbe di andare fuori argomento, c'è da dire che il pensiero di Marshall è stato nel corso del tempo e lo è ancora oggi, oggetto di critiche, revisioni e precisazioni da parte di autorevoli studiosi⁶³, i quali riconoscono in lui una notevole dose di ottimismo. Ottimismo rintracciabile sia nell'idea del carattere espansivo della cittadinanza in direzione dell'eguaglianza, sia

⁶¹ Vedi ad es. J. M. Barbalet, *Cittadinanza. Diritti, conflitto e disuguaglianza sociale*, cit..

⁶² T. H. Marshall, *Cittadinanza e classe sociale*, cit., p. 32.

⁶³ Anthony Giddens, Jack Barbalet, David Held.

nella continuità evolutiva che egli stabilisce tra le varie fasi di sviluppo, sia nelle valutazioni sui traguardi raggiunti o raggiungibili dal *Welfare State*. In generale alcuni hanno notato che la definizione marshalliana di cittadinanza intesa come *una forma di eguaglianza umana fondamentale, connessa con il concetto di piena appartenenza ad una comunità* non risolve del tutto la tensione tra l'universalismo giusnaturalistico e il particolarismo comunitario. Inoltre, questa nozione, schiaccia sullo stesso piano i diritti civili, che la tradizione liberale considera universali, e i diritti sociali, che secondo questa stessa tradizione dipendono dal riconoscimento dello Stato⁶⁴.

1.3 Come cambia la cittadinanza tra individualismo, pluralismo e globalizzazione

Fin ora abbiamo sostenuto che dal punto di vista etimologico la parola *civitas*, di origine latina, sta a designare una città, intesa come comunità o collettività politica a cui una persona appartiene e seguendo un'accezione di tipo giuridico-legale, abbiamo visto che il termine cittadinanza indica uno status, quello del cittadino con cui viene indicata l'appartenenza di un individuo ad una comunità, intesa a livello territoriale.

Quindi, da un lato e più concretamente, il cittadino è colui che appartiene ad una collettività ed in virtù di questa appartenenza gode di diritti e doveri. Sotto un altro punto di vista, più astratto e ideale, cittadino è colui che si prodiga per il raggiungimento dell'armonia ed il miglioramento della convivenza all'interno della comunità. Proviamo ad introdurre, a questo punto, qualche considerazione su quanto difficilmente, senza tuttavia abbandonarci a derive eccessivamente pessimistiche, questa convivenza possa effettivamente realizzarsi nell'epoca dell'individualismo e della globalizzazione e in una società che si presenta plurale sotto molteplici aspetti.

L'individualismo, tema centrale della modernità concorre a trasformare l'idea di cittadinanza, nella misura in cui condiziona il tipo di legame che si instaura tra i cittadini. Facendo qualche passo indietro, ma non troppo, nel tempo ci accorgiamo che uno dei primi filosofi a parlare dell'individualismo moderno fu Tocqueville. La sua analisi della modernità aiuta a ricostruire la strada che ha portato all'affermazione della cultura democratica, a partire dalla rottura con l'Antico Regime: l'affermazione

⁶⁴ Cfr. E. Santoro, *Le antinomie della cittadinanza: libertà negativa, diritti sociali e autonomia individuale*, in *La cittadinanza*, cit., pp. 93-106.

dell'individuo come principio e come valore dà il via al processo di democratizzazione⁶⁵.

Al tempo della Rivoluzione francese, l'individualismo si traduce nella rivolta degli individui che rivendicavano libertà e uguaglianza, che si ribellavano alle ingiustizie sociali e alle gerarchie che detenevano il potere per introdurre un nuovo modello di società in cui le condizioni di vita potessero essere livellate grazie all'eliminazione delle disuguaglianze sociali ed economiche.

Dopo la Rivoluzione, numerosi movimenti sociali ispirati da quell'individualismo rivoluzionario, richiamandosi al socialismo e al comunismo faranno la loro comparsa nella storia della modernità, prendendo di mira ora la burocrazia, ora le nuove gerarchie. Di fatto, come sostiene lo stesso Tocqueville, l'individualismo democratico prende di mira allo stesso tempo le gerarchie e la tradizione in nome della libertà, come afferma Renaut "...la dinamica moderna della democrazia sarà quella dell'erosione progressiva dei contenuti tradizionali, minati poco a poco dall'idea di auto-istituzione che la Rivoluzione ha introdotto con particolare vigore: il suo principio, mutuato dalle teorie del contratto sociale, consiste nel fondare la legge sulla volontà degli uomini, e quindi nel sottrarla per quanto possibile all'autorità delle tradizioni"⁶⁶.

Tocqueville si interroga sui pericoli della democrazia che potrebbe minare alla base il "legame sociale". L'Antico Regime, oltre che gerarchico era comunitario, in quanto ogni individuo esisteva solo come parte di un tutto, come membro di un corpo ed i vari corpi costituivano dei contropoteri da opporre allo Stato. Con l'avvento dell'individualismo e le trasformazioni in senso democratico della società, cioè contro gerarchie e tradizione, sussiste il rischio di indebolire il tessuto sociale fino a non poter più disporre di contropoteri da opporre allo Stato. In nome dell'uguaglianza e della libertà gli individui rischierebbero di trovarsi in una condizione di crescente solitudine, separati gli uni dagli altri ed impossibilitati ad opporsi allo Stato. Non per questo Tocqueville auspica un ritorno alle società di tipo tradizionale, bensì riflette su quello che sarà il destino del legame sociale, sui pericoli dell'individualismo democratico e della separazione dagli altri e sui freni che si possono porre a questo tipo di evoluzione per garantire l'esistenza stessa di un mondo comune.

Tocqueville sottolinea così le origini democratiche dell'individualismo che porta ad un livellamento delle condizioni di vita degli individui, i quali vivono sempre più in modo

⁶⁵ A. Renaut, *L'individuo, riflessioni sulla filosofia del soggetto*, Ipermedium libri, Napoli 2003, p. 45.

⁶⁶ *Ibid.*, p. 47.

isolato nella convinzione che il loro destino sia esclusivamente nelle loro mani. Così la democrazia produce solitudine, facendo dimenticare ad ognuno il proprio passato, allontanandolo dai contemporanei e conducendolo verso se stesso⁶⁷.

Questo livellamento democratico delle condizioni produce, dunque, un vero e proprio ripiegamento dell'individuo sulla sfera privata dando luogo agli attuali fenomeni legati al culto del benessere e del consumo facendo emergere una figura di uomo che attribuisce scarsa importanza alle interazioni con gli altri, mettendo così in discussione la natura del suo legame con la comunità.

Bauman, seguendo Campbell, in proposito sostiene che ad un certo punto si è passati, quasi senza accorgersene, dal consumo al consumismo, per cui l'atto del consumare ha assunto un'importanza tale che è diventato uno scopo, anzi lo scopo principale dell'esistenza umana. Il consumo assume così quel ruolo cardine che una volta era del lavoro, producendo quello slittamento nel consumismo, in un nuovo assetto sociale che "risulta dal riutilizzo di bisogni, desideri e aspirazioni dell'uomo prosaici, permanenti e per così dire «neutrali rispetto al regime»», facendone la *principale forza che alimenta e fa funzionare* la società e coordina la riproduzione sistemica, l'integrazione sociale, la stratificazione sociale e la formazione degli individui, oltre a svolgere un ruolo di primo piano nei processi di autoidentificazione individuale e di gruppo e nella scelta e ricerca dei modi per orientare la propria esistenza"⁶⁸.

Mentre il consumo si configura come caratteristica degli esseri umani, il consumismo viene per lo più attribuito alla società a seguito di un processo di alienazione della capacità di volere e desiderare degli individui la quale viene trasformata in una forza estranea che spinge verso una società fatta di consumatori. Si delinea così il profilo di una comunanza umana in cui è possibile e oltremodo probabile manipolare i comportamenti individuali e condizionare la facoltà di scelta di ciascuno.

La società dei produttori solida e prudente si trasforma in società dei consumatori con un rovesciamento di prospettiva incredibile: la felicità non è più associata alla soddisfazione dei bisogni ma alla crescita dei desideri che a sua volta determina il rapido utilizzo ed una rapida sostituzione degli oggetti. Il circolo vizioso si alimenta grazie all'insaziabile bisogno di possedere nuove merci che richiedono nuovi desideri nell'era dell'obsolescenza programmata e dell'industria dello smaltimento rifiuti.

⁶⁷ A. de Tocqueville, *La democrazia in America*, Rizzoli, 1999, pp. 125-127.

⁶⁸ Z. Bauman, *Consumo, dunque sono*, Editori Laterza, Roma-Bari 2009, p. 36.

Una società di questo tipo ripudia la pianificazione, l'investimento e il differimento del piacere in un contesto liquido dove gli oggetti si consumano rapidamente perdendo attrattiva in un lasso di tempo che si riduce sempre di più. Anche il tempo si trasforma nella società dei consumi, esso è sempre più frammentato e discontinuo, non ciclico e lineare come in passato, come se i suoi istanti non fossero più in collegamento. Maffesoli utilizza una metafora per descrivere questo tempo che è *puntinista*⁶⁹, caratterizzato cioè da continue rotture ed incoerenze, manca di coesione e di qualunque forma di continuità e coerenza. I suoi istanti sono separati, frazionati in eventi, avvenimenti, episodi che si susseguono come monadi in una non dimensione.

A questo schiacciamento nel presente si accompagna, nel corso del Novecento, il sorgere nell'animo degli individui un sentimento di autonomia e di emancipazione da qualsiasi forma di autorità e di potere che si manifesta come desiderio di vivere sempre di più l'autonomia personale. L'idea di cittadinanza subisce queste trasformazioni, sotto l'impulso delle modifiche che l'individuo autonomo e libero ha imposto ai legami interpersonali e familiari. Le persone sono più libere anche di scegliere tra diversi modelli di esistenza a livello familiare, lavorativo e che non sono più predefiniti socialmente o tramandati dalle generazioni precedenti. La situazione che ne risulta è alquanto contraddittoria in quanto ciascuno è libero di scegliere che forma dare alla propria esistenza ma allo stesso tempo, come abbiamo visto le sue scelte sono ampiamente determinate dalla logica del consumo.

Sul piano educativo dunque non avrebbe più efficacia un tipo di istruzione-formazione guidata dall'esterno e che mira a trasmettere regole e processi della vita sociale e politica così da uniformare le condotte dei futuri cittadini. Al contrario ciò che è doveroso contrastare è proprio questa interiorizzazione acritica che induce i soggetti ad adeguarsi passivamente ai modelli che dominano la società e che in maniera più o meno manifesta persuadono ad assumere determinate condotte e stili di vita.

In una prospettiva di educazione alla cittadinanza, è opportuno precisare che essa non può quindi limitarsi alla trasmissione-acquisizione di regole e norme, ma deve agire sul senso critico dei ragazzi, limitando di fatto l'influenza del mercato nella costruzione di identità fragili e facilmente plasmabili, quelle dei futuri consumatori-fruitori passivi di beni. Non sarà sufficiente informare i cittadini dei propri doveri, se contestualmente non

⁶⁹ M. Maffesoli, *L'istante eterno. Ritorno del tragico nel postmoderno*, Luca Sossella, Roma 2003, p. 13.

si agirà per formare prima delle coscienze civiche e morali e poi delle persone in grado di discutere e decidere intorno a questioni di pubblico interesse.

La concezione liberale, come abbiamo visto, crea un cittadino sempre più solo, in quanto individuo autonomo e indipendente, mentre una concezione patriottico-nazionalista pone il soggetto all'interno di una rete di vincoli e legami anche di tipo solidale che sussistono con gli altri membri di una comunità. In ambito filosofico e politico, a tal proposito, è emersa una questione tra liberal e comunitaristi che dibattono tra universalismo delle regole (lo Stato) e individuo situato all'interno di una comunità (la nazione). "I liberal (tra cui si possono citare Rorty e Rawls) pongono la libertà come valore assoluto, i comunitaristi (McIntyre, Etzioni, Bellah) ritengono che la persona, in nome della fraternità repubblicana, debba essere pronta a sacrificare per essa alcune libertà"⁷⁰.

Alcuni autori sostengono che sia possibile giungere ad una conciliazione delle posizioni, evidenziando appunto come la logica del liberalismo non si oppone a quella del comunitarismo. Allo stesso tempo, le comunità di appartenenza possono essere mutevoli in considerazione del fatto che l'individuo può in misura maggiore rispetto al passato muoversi tanto geograficamente quanto socialmente. Proprio perché la mobilità aumenta, la comunità rappresenta un elemento di stabilità importante per il soggetto che nella vasta possibilità di scelta rischia il disorientamento. I cosiddetti corpi intermedi, e quindi associazioni, assemblee, affiliazioni esprimono l'essenza della conciliazione, ovvero del compromesso raggiungibile tra una vita all'insegna della libertà individuale e regole da rispettare. Tuttavia, le comunità soprattutto quando si parla di virtuale, risentono di quella liquidità di cui parla Bauman⁷¹.

Touraine mette in guardia dai pericoli insiti nella diffusione di un liberalismo selvaggio, della mancanza di un'identità solida frutto di radici profonde che è alla base dei preoccupanti fenomeni di fondamentalismo e di intolleranza verso ciò che è altro e diverso dalla cultura di appartenenza⁷².

La cittadinanza del XXI secolo risulta più individualistica, dal momento che viene meno il riferimento dello Stato, si riduce la partecipazione alla vita politica e al contempo si fa strada il valore dell'individuo sopra ogni altro e la sua autonomia, con una netta prevalenza dei legami di tipo orizzontale su quelli di tipo verticale.

⁷⁰ M. Santerini, *La scuola della cittadinanza*, cit., p. 15.

⁷¹ Cfr. Z. Bauman, *Vita liquida*, Laterza, Roma-Bari 2005.

⁷² A. Touraine, *Eguaglianza e diversità. I nuovi compiti della democrazia*, Laterza, Roma-Bari 1997, pp. 44-56.

Thomas Marshall, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, ci fornisce una definizione di tipo giuridico-politico di cittadinanza come “uno *status* che viene conferito a coloro che sono membri a pieno diritto di una comunità. Tutti quelli che posseggono questo *status* sono uguali rispetto ai diritti e ai doveri conferiti da tale *status*”⁷³. Ma essere cittadini, essere in possesso di questo status, come viene attestato ad esempio dal passaporto, significa qualcosa di più che appartenere ad un territorio, soprattutto nelle odierne società caratterizzate da continui e ripetuti scambi, fusioni, migrazioni e comunicazioni tanto reali quanto virtuali.

Il fenomeno tanto discusso della globalizzazione, ad esempio, conferisce una nuova e mutevole fisionomia agli Stati nazionali, ridisegnandone i rapporti in modi meno rigidi e creando quindi i presupposti per modificare nel profondo la fisionomia della realtà in cui viviamo. L’idea stessa di collettività viene messa in discussione: si può parlare di collettività solo e unicamente come di un insieme di persone legate a un luogo fisico, o si parla di comunità anche quando vogliamo rivolgerci all’insieme di persone che ogni giorno non condividono uno spazio fisico ma uno spazio virtuale che diventa il luogo in cui si sviluppano le interazioni sociali e le transazioni più disparate. La rete, in questo senso, è artefice del più grande rovesciamento di prospettiva spazio-temporale dal momento che permette di raggiungere in tempo reale persone e luoghi lontani.

Per dirla con Habermas: “La globalizzazione costringe, per così dire, lo stato nazionale ad aprirsi internamente a una pluralità di forme-di-vita culturalmente estranee (oppure nuove) [...] Nello stesso tempo, la globalizzazione riduce il raggio d’azione dei governi nazionali e costringe lo stato sovrano ad aprirsi esternamente nei confronti dei regimi internazionali”⁷⁴.

David Held, a tal proposito ha appunto sottolineato che “l’intero schema concettuale con il quale Marshall e Giddens analizzano il rapporto fra le classi sociali e la cittadinanza è parziale e limitato”⁷⁵, sostenendo che una discussione attenta sulla cittadinanza oggi non può limitarsi a considerare la situazione dei diritti individuali all’interno dello Stato-nazione. Secondo Held sussiste il rischio di far emergere una *restricted conception* della cittadinanza nel senso che essa si riferisce alla piena partecipazione dei soggetti alla comunità di cui fanno parte⁷⁶. Il processo di

⁷³ T. H. Marshall, *Cittadinanza e classe sociale*, cit., p. 31.

⁷⁴ J. Habermas, *La costellazione postnazionale. Mercato globale, nazioni, democrazia*, Feltrinelli, Milano 2002, p. 64.

⁷⁵ D. Held, *Modelli di democrazia*, il Mulino, Bologna, 1989, p. 189.

⁷⁶ *Ibid.*, pp. 202-203.

globalizzazione ha sottoposto la cittadinanza a nuove prove, incrementando il divario fra le persone a cui vengono attribuiti dei diritti all'interno delle singole comunità nazionali e le persone a cui quegli stessi diritti non vengono riconosciuti, cioè incrementando il divario tra la cittadinanza e la legislazione internazionale che sottopone a nuove discipline gli individui, le organizzazioni governative e quelle non governative. Nonostante questo divario si dilata l'area di interferenza fra i diritti e i doveri sanciti da autorità giuridiche nazionali e quelli previsti da organismi regionali o internazionali.

Le rivoluzioni tecnologiche nel campo della comunicazione hanno prodotto trasformazioni sociali e culturali che hanno contribuito a ridefinire i rapporti tra le persone e le categorie di spazio e tempo al cui interno hanno luogo fenomeni di interazione sociale sempre più complessi e variegati. I rapporti che scaturiscono mettono in crisi l'idea stessa di cittadinanza, intesa come uno status legato ad un luogo, superando, almeno in apparenza la dimensione territoriale. Riflettere sulle forme di identificazione con una comunità territoriale, in una società come quella contemporanea che moltiplica le possibilità di interazione slegate dalla compresenza fisica degli attori può sembrare un paradosso. L'esperienza quotidiana degli individui è intrisa di elementi della globalità: capitali, merci, informazioni e persone travalicano i confini e rendono disponibili un bagaglio di mondi possibili⁷⁷ svincolati dal territorio e dalla cultura locale. A livello micro possiamo immaginare, costruire e ridefinire la nostra identità stimolati da un processo di individualizzazione che consente ibridazioni e contaminazioni tra le culture; a livello macro lo spazio dei flussi sfida lo spazio dei luoghi⁷⁸ e di conseguenza le forme di regolazione sociale territorialmente fondate. Tuttavia, ci limitiamo ad affermare in questa sede che la globalizzazione non ha privato l'agire sociale del riferimento locale, non potendo entrare nell'ambito del dibattito che le scienze sociali stanno affrontando nel tentativo di comprendere le trasformazioni sociali portate dalla globalizzazione nella società moderna⁷⁹.

Il fenomeno dell'immigrazione introduce, di per sé, ulteriori elementi di complessità e obbliga a fare delle riflessioni di natura giuridica e sociale per risolvere le problematiche che sorgono ovviamente intorno alla questione dei "nuovi arrivati". In Italia, il dibattito che è sorto tra le forze politiche e gli attori sociali sulla questione

⁷⁷ La definizione è di Appadurai (2001).

⁷⁸ In proposito sono da segnalare i contributi di Castells (1989; 2003).

⁷⁹ Si rimanda in particolare a Giddens (1994), Beck (1999), Bauman (1999; 2001), Gallino (2001), Sennet (1999).

dell'estensione della cittadinanza è particolarmente acceso e controverso. Le norme sulla cittadinanza in Italia hanno da sempre privilegiato lo *ius sanguinis*, ovvero la trasmissione per nascita da genitori italiani, manifestando così grandi limitazioni per quanto concerne la facoltà di acquisire la cittadinanza per nascita o addirittura semplicemente a seguito di processi di socializzazione e integrazione scolastica e culturale, come nel caso in cui prevalga invece il criterio dello *ius soli* e dello *ius domicilii*.

Occorre, però fare qualche precisazione sulla situazione in cui ci troviamo oggi, in Europa, rispetto ai fenomeni migratori e alla condizione degli stranieri immigrati. Non possiamo non tener conto, in proposito, della risoluzione del 20 giugno 1994 dei ministri della Giustizia e degli Interni dell'Unione europea sulla "limitazione dell'ammissione a fini di impiego di cittadini provenienti da Paesi extracomunitari negli Stati membri". Cerrone ci fornisce una panoramica interessante ponendo la questione dei diritti riconosciuti ai cittadini ed estesi agli stranieri ammessi. Anche se ammette che "i diritti fondamentali che spettano allo straniero non collimano con quelli che spettano al cittadino"⁸⁰, sono comunque rintracciabili dei cambiamenti dal momento che mentre la Corte costituzionale con una sua sentenza del 1969 garantiva per gli stranieri "la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali", nel 1994, la Corte dichiarava che "cittadini e stranieri debbono essere posti sullo stesso piano quando è in gioco il godimento dei diritti fondamentali" escludendo quindi i diritti politici (voto, associazione in partiti, diritto di petizione alle camere, accesso a uffici pubblici e cariche elettive, diritto-dovere al servizio militare⁸¹).

Il trattato di Maastricht introduce degli elementi di novità importanti: incolato, elettorato comunale attivo e passivo, elettorato passivo europeo, ponendo le basi per una rinnovata concezione della cittadinanza, volta ad attuare il valore, presente nelle norme costituzionali di "riconoscimento ed effettiva garanzia dei diritti - non solo civili e politici ma anche economici e sociali - e di allargamento delle forme di partecipazione"⁸².

L'articolo 4, secondo comma della L. 5 febbraio 1992, n. 91 recante "Nuove norme sulla cittadinanza" stabilisce che lo straniero nato in Italia diventa cittadino qualora ne

⁸⁰ F. Cerrone, *Identità civica e diritti degli stranieri*, in "Politica del diritto", 26 (1995), p. 449.

⁸¹ Artt. 48-49-50-51-52 Cost.

⁸² F. Cerrone, *Identità civica*, cit., p. 454.

faccia richiesta entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, purché abbia risieduto senza interruzione in Italia fino al compimento del diciottesimo anno. È evidente una contraddizione, dal momento che, per questi minori, seppure nati e cresciuti in Italia, si viene a creare una separazione tra il vissuto personale e la formazione della loro identità e lo status giuridico, con il rischio oggettivo di non conferire il giusto riconoscimento ai legami sociali che essi intrecciano o al fatto incontestabile che il patrimonio linguistico e culturale acquisito per nulla o quasi differisce da quello dei minori cittadini italiani.

Le ripercussioni a livello personale ed identitario sono tante e tali che nella loro molteplicità rischiano pure di divenire dannose: prima tra tutte il sentirsi perennemente stranieri nel paese in cui si è cresciuti, quindi non accettati dalla cultura alla quale invece, per effetto dei processi di socializzazione avvenuti nelle interazioni in famiglia, a scuola, nel gruppo dei pari, si ritiene di appartenere. Il problema dell'esclusione dalla cittadinanza è solo uno degli aspetti dell'immigrazione, nella misura in cui giovani e adolescenti stranieri verso i quali si pongono in essere azioni che ostacolano la loro effettiva integrazione corrono il rischio di incorrere in percorsi di appartenenza turbati da insidie e squilibri, producendo identità frammentate.

Facendo il punto sin qui, è opportuno fermarsi per introdurre una riflessione circa la cultura in senso civico che la scuola è chiamata a fornire ai ragazzi, tenendo conto delle intervenute trasformazioni sociali: quali saranno gli orientamenti cognitivi, affettivi, i valori e i principi che riguardano la polis, la comunità in cui si vive e quindi il modello di società e di cittadinanza che si vuole proporre.

Possiamo quindi affermare che non si può prescindere da un aspetto che è caratterizzante della nostra società, il pluralismo, cioè quella varietà di modi di vivere, comportamenti, valori e idee che sono il frutto dell'evoluzione della società. Questo discorso si ricollega in maniera evidente a quello sul multiculturalismo che rende la nostra società variegata ed eterogenea. Alla luce di quanto detto, il concetto di cittadinanza necessita di alcuni ripensamenti che tengano in debito conto anche di queste diversità che di fatto coesistono e caratterizzano i fenomeni culturali, politici e sociali. Inoltre, occorre precisare che, il modello di cittadinanza di cui uno Stato si dota e che intende trasmettere alle generazioni future è condizionato dall'assetto normativo in tema di immigrazione di quello stesso Stato e dalle politiche di inclusione sociale che si vogliono perseguire.

Esistono diversi modelli di integrazione, in virtù dei quali gli Stati delle società europee, dominate dal pluralismo etnico e culturale, delineano profili possibili di cittadinanza. Pensiamo alle differenze tra il modello inglese di tipo liberale e quello francese di tipo repubblicano. Il primo rispetta le diversità e le appartenenze delle persone alla comunità d'origine per cui la cittadinanza si manifesta nel rispetto della libertà e degli interessi particolari. Il secondo rimanda invece ad un tipo di cittadinanza in cui ciascun cittadino è in rapporto diretto con lo Stato centrale in un'ottica di assimilazione delle diversità. I modelli multi culturalisti affermano l'importanza e la necessità di sottolineare la diversità, accettando il fatto che esistono comunità particolari, in rappresentanza di popolazioni straniere, portatrici quindi di specificità sociali, culturali, linguistiche e religiose.

Altro tipo di approccio è quello di tipo repubblicano che punta all'integrazione e si basa sull'uguaglianza di tutti i cittadini. I diversi Stati, dunque, affrontano la questione dell'integrazione delle minoranze in modi diversi, lasciando spazi più o meno ampi alle culture di origine. La scuola in cui si progetta la cittadinanza e dove si delineano percorsi che conducono alla sua acquisizione hanno il dovere di affrontare anche questi elementi per ridurre al minimo i rischi di disgregazione sociale.

Soprattutto, sarebbe auspicabile da un lato adottare strategie di rafforzamento dell'identità repubblicana, consolidando la conoscenza delle proprie radici e della propria storia, detentrici della memoria collettiva. Dall'altro, l'impegno da assumere è nella direzione del riconoscimento di un pluralismo caratterizzante le odierne società e dell'accettazione dell'idea che la convivenza fu, è e sarà un fenomeno che interessa persone appartenenti a popoli di origini diverse.

Un'idea vincente di cittadinanza è quella che suggerisce di rimarcare le molteplici appartenenze di ciascun membro di una comunità, dal momento che i riferimenti culturali e i modelli di appartenenza sono rintracciabili a livello sia locale che globale, che i progetti identitari, a causa della mutevolezza delle frontiere sociali e culturali e della flessibilità dei confini che delimitano gli spazi stessi della collettività, sono sempre più irregolari e imprevedibili, ma non per questo incompatibili con l'acquisizione di una sensibilità civica e di una competenza specifica nell'esercizio della cittadinanza.

L'abilità di analizzare, confrontare e utilizzare diversi criteri per orientare le proprie scelte e decisioni è indispensabile nelle società attuali, fortemente caratterizzate dal pluralismo e in cui la globalizzazione e l'arrivo degli immigrati hanno reso evidente la complessità delle posizioni morali e di valore. Già nell'infanzia e nell'adolescenza, la

capacità di giudicare in modo autonomo permette di orientarsi tra le molteplici e differenti alternative che si presentano ogni giorno nella vita quotidiana, nella scelta ad esempio tra passività e impegno, responsabilità e astensione, etnocentrismo e apertura all'altro. A tal proposito, ogni educazione dovrebbe promuovere esperienze di apertura e di ascolto, conducendo a non considerare la propria posizione in modo assoluto, considerando ad esempio una civiltà superiore ad un'altra, ma guidando al contrario verso la scoperta che ogni cultura è relativa all'ambiente e al tempo in cui è stata prodotta e che esiste quindi una pari dignità delle culture. Purtroppo le derive xenofobe e razziste cui sempre più la nostra società è esposta, insieme ai pericoli che derivano dal provincialismo e dalla chiusura e che si concretizzano in una sempre più difficoltosa comprensione e simpatia verso l'altro.

Le sfide poste dalla globalizzazione, dal pluralismo e dall'individualismo dilagante impongono una revisione nei percorsi di apprendimento finalizzati all'acquisizione di competenze sociali e civiche e di prestare una maggiore attenzione proprio alle competenze interculturali. In tale ottica è fondamentale attivare quelle risorse indispensabili alla comprensione dei significati dei comportamenti altrui e la capacità di relativizzare la propria cultura di appartenenza e quella degli altri. Piaget, a proposito della relatività delle culture ha elaborato un approccio basato sul decentramento, cioè la capacità raggiunta attraverso lo sviluppo psichico di apprendere un oggetto da diversi punti di vista⁸³ e in una pluralità di modi, così da poter fornire spiegazioni di un fenomeno da molteplici angolazioni e punti di vista. Seguendo questo tipo di approccio, non si parlerà più di oggetti interculturali ma solo di uno sguardo differente, un modo di vedere nuovo verso questi oggetti, che attraverso il decentramento e il confronto dei diversi punti di vista conferisce loro un carattere interculturale.

Nell'ambito dei suoi studi sullo sviluppo dell'intelligenza nel bambino, Piaget mostra che il processo di acquisizione di nuovi concetti e l'elaborazione di operazioni logiche ad essi riconducibili, si strutturano sulla base di schemi che sono in relazione con il linguaggio e il contesto esterno. Il contatto, il confronto e gli stimoli che derivano dal rapporto con l'ambiente circostante, in una prospettiva genetica di sviluppo del bambino, costituiscono per lui momenti in cui agire in una successione tra processi di assimilazione e accomodamento. Le operazioni che scaturiscono dal rapporto tra il

⁸³ Cfr. J. Piaget, *La formazione del simbolo nel bambino*, La Nuova Italia, Firenze 1972, J. Piaget, B. Inhelder, *La rappresentazione dello spazio nel bambino*, Giunti, Firenze 1976, J. Piaget, B. Inhelder, *Dalla logica del fanciullo alla logica dell'adolescente*, Giunti Barbera, Firenze 1980.

soggetto e gli altri soggetti e oggetti del mondo circostante contribuiscono a generare situazioni conflittuali che sono essenziali all'evoluzione del pensiero in direzione di una conoscenza adulta. Dal conflitto cognitivo che risulta dalle dinamiche prodotte dalle interazioni sociali tra il bambino, gli altri e il contesto esterno conseguono processi di rielaborazione delle conoscenze e delle forme di pensiero, in quanto sono proprio “gli scambi di pensiero con gli altri che ci permettono di “decentrarci” dandoci la possibilità di coordinare poi interiormente i rapporti derivati da tutte queste differenti visuali”⁸⁴.

La prospettiva del distanziamento è, dunque, l'elemento che consente il dispiegamento di questa prospettiva che si basa sul distanziamento e che ritroviamo alla base della competenza interculturale: non è sufficiente conoscere gli elementi delle altre culture, ma occorre invece essere in grado di analizzarle servendosi della capacità di superare il proprio naturale egocentrismo e mettendosi, come si è soliti dire, al posto dell'altro. Secondo Piaget, l'educazione deve accompagnare il bambino ad abbandonare l'illusione egocentrica e a conquistare la logica delle relazioni, giungendo al riconoscimento del punto di vista altrui. L'attitudine egocentrica, secondo Piaget infatti, pone illusoriamente l'uomo al centro del mondo, al contrario dell'attitudine opposta che lo spinge a superare il suo punto di vista nell'immediato. Lo studioso osserva in proposito che se si chiede a un bambino chi è uno straniero, il bambino risponderà che è straniero chi proviene da un altro paese, ma se si chiede se lui stesso possa rappresentare agli occhi di un altro uno straniero, la risposta sarà negativa. In questo senso, l'educazione dovrebbe guidare verso la capacità di comprendere gli altri, procedendo dal particolare all'universale, anche quando l'insieme dei fattori affettivi e delle tradizioni collettive fa pressione impedendo di ragionare in maniera obiettiva.

Secondo alcuni autori⁸⁵, l'egocentrismo e l'etnocentrismo rappresentano una fase infantile del pensiero umano che, tra l'altro, originano forme di pensiero basate sul pregiudizio e sulla chiusura, per questo, attraverso l'educazione, vengono introdotte le strategie necessarie a sviluppare le capacità di maturazione e collaborazione, in questo senso l'educazione alla cittadinanza produce conflitto cognitivo, cioè uno squilibrio che, attraverso un processo continuo di confronto dialettico tra le rappresentazioni che si posseggono e quelle che si stanno per possedere, crea il confronto tra le diverse posizioni. Tuttavia, occorre precisare che il riconoscimento della pluralità delle espressioni umane non implica, seguendo una posizione estremamente relativistica,

⁸⁴ J. Piaget, *Psicologia dell'intelligenza*, Giunti Lisciani, Firenze 1952, p. 186.

⁸⁵ Bovet, Claparède, Piaget.

l'impossibilità di individuare valori comuni universali. In altre parole, affermare la relatività delle culture nel loro contesto storico-sociale, non esclude l'eventualità di rinvenire valori fondanti di tipo generale nel dialogo tra persone di diversa provenienza etnica e culturale.

Le competenze interculturali acquisite grazie all'educazione si basano su un relativismo di tipo metodologico che considera la varietà delle abitudini e delle convenzioni culturali in base al contesto in cui nascono, si sviluppano, si esprimono ma tenendo conto dei pericoli che si nascondono dietro un relativismo assoluto. Questo tipo di relativismo nel rispettare le differenze, le separa anche in modo netto, considerandole come isolate ed impermeabili, escludendo quindi ogni forma di possibile dialogo. L'*organicismo*, che ravvisa in ogni cultura un tutto unico e indivisibile, rappresenta un tipo di pregiudizio che si nasconde dietro il relativismo assoluto insieme al *determinismo* che lascia un margine di libertà all'individuo, collegato necessariamente ai valori del suo gruppo sociale con scarse probabilità di trasformarli nel corso del tempo⁸⁶. Questi sono appunto pregiudizi, nella misura in cui sappiamo che le culture, da sempre, presentano differenze e contraddizioni, ma anche disfunzioni, vivono di adattamenti continui e crisi di valori, non essendo immuni da evoluzione e dinamicità⁸⁷. Seguendo l'ottica del relativismo assoluto si rischia invece di considerare le culture eterogenee, chiuse, statiche, producendo un'idea di tolleranza che quando applicata in modo esteso rischia rendere accettabile tutte le forme di violenza e abuso, adducendo come motivazione e giustificazione di ciò proprio il diritto di un gruppo a mantenere le proprie abitudini, anche a discapito dei membri che lo compongono.

Come afferma Milena Santerini, la cittadinanza consapevole e attenta agli aspetti interculturali tende ad utilizzare la scoperta delle differenze tra le varie culture per stimolare il confronto e il dibattito, assumendo un punto di vista attraverso cui cercare analogie e somiglianze e non rimarcare quindi la distanza e la diversità. In tale ottica, l'impegno da assumere è quello di individuare nelle differenze culturali e nei molteplici punti di vista, dei principi universali che riguardano la condizione umana per giungere al rafforzamento della coesione sociale e della solidarietà tra i membri di una comunità in cui non conta solo il diritto alla diversità, ma anche e soprattutto il diritto alla somiglianza⁸⁸. Negli attuali contesti sociali, intrisi di pluralismo, la dimensione del

⁸⁶ N. Abbagnano, *Il relativismo culturale*, in Quaderni di Sociologia, 1962, 1, pp. 5-22.

⁸⁷ Cfr. P. Rossi, *Cultura e antropologia*, Einaudi, Torino 1983.

⁸⁸ Cfr. M. Santerini, *Intercultura*, La Scuola, Brescia 2003.

sentire con, dell'empatia, rappresenta una risorsa importante della cittadinanza interculturale: tale dimensione dà luogo ad una condivisione di esperienze, di sensazioni e ad una comprensione dell'altro che conducono ad una vera e propria partecipazione alle emozioni altrui, generando processi in cui si entra in rapporto profondo con l'altro. Le relazioni interculturali si fondano così sul sentimento dell'empatia, intesa come un processo intenzionale, in cui si entra in rapporto profondo con l'altro senza per questo rinunciare alla propria identità; in questo senso, la capacità di comprensione generata dall'empatia si caratterizza comunque per la presenza di confini che, seppure mutevoli rimangono definiti nel senso che rimarkano la separazione dell'io dall'altro. L'empatia non è da considerarsi solo come una condizione su cui si fonda la relazione interculturale e che rende possibile l'incontro delle differenze, essa è anche lo stimolo che porta a sviluppare le abilità comunicative necessarie all'interazione. In altre parole, la condivisione empatica non è un fenomeno astratto, ma si costruisce concretamente attraverso la pratica comunicativa, avendo come fine ultimo la comprensione reciproca. Grazie a questo tipo di interazione a più dimensioni, cognitiva, affettiva, sociale, si riesce quindi ad assumere attraverso la comunicazione, la prospettiva di un'altra persona, ad entrare in sintonia e comprendere le sue emozioni, mostrando verso di lei interesse e comprensione.

In conclusione, nell'educazione alla cittadinanza, le competenze da sviluppare sono finalizzate ad affrontare i problemi connessi al pluralismo e alla complessità della società odierna e a creare le condizioni di dialogo e relazione tra le diversità, tenendo sempre ben presenti i diritti universali dell'uomo⁸⁹. Il principio personalista e il principio pluralista costituiscono due principi fondamentali enunciati nella nostra Carta costituzionale. Nell'ambito dei principi fondamentali, l'articolo 2 riveste un'importanza particolare perché in esso vengono enunciati ben tre principi che rappresentano per certi aspetti il presupposto di tutti gli altri. Questi tre principi, in totale opposizione al regime fascista così come a ogni forma di Stato totalitario e fortemente innovativi rispetto allo

⁸⁹ La *Dichiarazione universale dei diritti umani* fu approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10 dicembre 1948. Essa si definisce universale non soltanto perché riguarda tutti gli esseri umani ed è indirizzata a tutti gli Stati, ma soprattutto perché vuole essere rappresentativa di principi e valori nei quali le diverse culture del mondo possano riconoscersi. I diritti che la *Dichiarazione universale* proclama non sono legati all'appartenenza a uno Stato, cioè alla cittadinanza, ma devono essere riconosciuti a tutti gli esseri umani. Il diritto ad avere diritti spetta a ogni essere umano in quanto tale. La loro tutela è affidata non solo agli Stati ma anche alla comunità internazionale e più precisamente alle istituzioni che la rappresentano, in particolare all'ONU. La vera novità della *Dichiarazione universale* è quella di aver posto al centro dell'ordinamento internazionale gli individui con i loro diritti, in aperto contrasto con la tradizione giuridica che considerava l'individuo titolare di diritti solo in quanto appartenente a uno Stato.

Statuto albertino sono: il valore della persona umana e della sua dignità, il pluralismo sociale e la solidarietà. Il principio personalista, cioè la centralità della persona e della sua dignità, esprime l'idea che lo Stato debba essere al servizio dei cittadini e non viceversa. Esso trova il suo fondamento nelle parole dell'art. 2⁹⁰ e viene poi richiamato in numerose altre disposizioni. Nell'art. 3 si afferma per esempio che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"⁹¹.

La persona umana è quindi portatrice di diritti inviolabili che le vengono riconosciuti e garantiti e a cui fanno riscontro doveri inderogabili di solidarietà, cui nessuno può sottrarsi per garantire il godimento dei diritti a tutti. Secondo l'orientamento prevalente i diritti da ritenere inviolabili sono quelli strettamente connessi al modello di Stato, democratico e sociale che la Costituzione stessa ha delineato. Questi diritti inviolabili coincidono in gran parte con i diritti umani riconosciuti da molte convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito:

il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo⁹²;

L'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia⁹³.

Occorre sottolineare che nel nostro sistema costituzionale il rispetto della persona e della sua dignità rappresenta un limite invalicabile per tutte le azioni dello Stato e non

⁹⁰ "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

⁹¹ Art. 3 Cost.

⁹² Dal Preambolo della *Dichiarazione universale dei diritti umani* (1948).

⁹³ Dal Preambolo della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* (2000).

c'è obiettivo, per quanto importante che possa giustificare il mancato rispetto di questo principio. I diritti inviolabili sono riconosciuti a ogni essere umano sia come singolo, sia come parte delle *formazioni sociali ove si svolge la sua personalità*, infatti, di fronte allo Stato non ci sono solo individui singoli, ma una pluralità di gruppi sociali come le famiglie, le comunità religiose, i sindacati, i partiti, ecc.. Inoltre, dal momento che esistono una molteplicità di formazioni sociali con orientamenti diversi, ad esempio esistono più partiti, più sindacati, più comunità religiose, il pluralismo favorisce da un lato la rete di relazioni dei singoli e la loro partecipazione alla vita collettiva, dall'altro contribuisce allo sviluppo della società nel suo insieme grazie alla ricchezza delle idee e degli stimoli di cui può avvalersi. Anche se il termine non viene usato esplicitamente, il pluralismo è considerato nella nostra Costituzione un valore fondamentale, infatti il principio pluralistico è contenuto in altre norme, nell'art 8 ad esempio che riguarda la libertà delle confessioni religiose: "Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge"⁹⁴; nell'art. 18 che afferma il diritto dei cittadini di associarsi liberamente: "I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale"⁹⁵; nell'art. 39 che riconosce la libertà sindacale: "L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge"⁹⁶; nell'art. 49 che riconosce ai cittadini la libertà di associarsi liberamente in partiti: "Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale"⁹⁷.

⁹⁴ Art. 8 Cost.

⁹⁵ Art. 18 Cost.

⁹⁶ Art. 39 Cost.

⁹⁷ Art. 49 Cost.